SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Università del Sannio di Benevento

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 2000, n. **222.**

Regolamento recante norme in materia di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al servizio pubblico di informazioni al volo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1237, concernente la ratifica ed esecuzione della convenzione dell'organizzazione meteorologica mondiale conclusa a Washington l'11 ottobre 1947;

Vista la legge del 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960 e atti internazionali successivi;

Visto l'articolo 3, primo comma, lettera *h),* del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, ed in particolare l'articolo 8 recante modifiche agli articoli 731 e 735 del codice della navigazione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 gennaio 2000, n. 163/99;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Obbligo della licenza e delle abilitazioni per il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente.

1. Il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) deve essere titolare di licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche, rilasciata dall'Ente stesso secondo le modalità fissate dal presente regolamento e comunque sotto la vigilanza e sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'ENAV adotta le disposizioni tecniche di attuazione del presente regolamento.

3. Restano salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di certificazione del personale militare addetto al servizio pubblico di informazione al volo.

Art. 2.

Licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche

1. La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche costituisce titolo professionale aeronautico e autorizza il titolare ad espletare i servizi pubblici di informazione al volo, ai sensi del presente decreto, nell'ambito delle specifiche funzioni ed entro i limiti delle abilitazioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. La titolarità della licenza è condizionata alla verifica, con cadenza quinquennale, del possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12.

Art. 3.

Rinnovo della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche

1. La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche deve essere rinnovata nel caso in cui il titolare non eserciti le relative abilitazioni o almeno una di esse, per un periodo continuativo superiore a cinque anni.

2. Per il rinnovo della licenza il titolare deve superare l'esame teorico nei modi e nelle forme di cui all'articolo 9 e deve risultare in possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12, nonché privo delle condizioni ostative di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 4.

Funzioni autorizzate dalla licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche

1. La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche autorizza il titolare a:

a) esercitare le prerogative di cui all'articolo 5 relativamente alle abilitazioni conseguite;

b) svolgere mansioni di coordinamento nell'ambito delle attività inerenti ai servizi del traffico aereo per la parte di specifica competenza, al servizio informazioni aeronautiche e al servizio di meteorologia aeroportuale;

c) sovraintendere con idonea abilitazione all'addestramento del personale operatore di servizio informazioni aeronautiche in tirocinio operativo di abilitazione presso l'ente di servizio;

d) svolgere compiti connessi con la gestione operativa e tecnica della sede di appartenenza, nonché operare nelle attività d'ufficio strumentali ai servizi di assistenza al volo;

e) svolgere attività di insegnamento, consulenza, studio, pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo nel campo dei servizi di assistenza al volo, anche in ambito internazionale.

Art. 5.

Abilitazioni della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche

1. Le abilitazioni, distinte come segue, autorizzano il titolare all'esercizio delle attività riportate:

a) operatore dati volo/ufficio riporti dei servizi del traffico aereo (ARO):

1) codificare e inserire, prelevare e decodificare dati aeronautici in e da appropriati sistemi automatizzati;

2) compilare, ricevere, validare e trasmettere piani di volo compilati (FPL) e ripetitivi (RPL) e la messaggistica associata;

3) selezionare, preparare e fornire agli esercenti, alle unità di controllo del traffico aereo, agli operatori aeroportuali informazioni aeronautiche in linguaggio chiaro e informati codificati quali avvisi agli aeronaviganti (Notam), bollettini informazioni pre-volo (Pib), circolari di informazione aeronautica (AIC);

4) trattare messaggistica per la gestione del flusso del traffico aereo (ATFM) e fornire informazioni inerenti la gestione del flusso del traffico aereo agli esercenti e alle unità di controllo del traffico aereo, codificare e trasferire messaggi tattici (TACT) tra esercenti e l'unità centrale di gestione del flusso (CFMU), tra questa e unità di controllo del traffico aereo;

5) operare presso unità posizione di gestione del flusso del traffico aereo (FMP);

6) estrarre, decodificare, tradurre, informazioni dalle pubblicazioni del servizio di informazioni aeronautiche (AIS) e carte aeronautiche;

7) fornire informazioni e documentazione (briefing) pre-volo;

8) ricevere, verificare, codificare e trasmettere richieste di avviso agli aeronaviganti, ricevere, verificare e trasmettere avvisi di neve (snowtam) e di presenza di volatili (birdtam);

9) compilare liste inerenti piani di volo ripetitivi (RPL), statistica di partenza e di arrivo;

10) controllare l'integrità ed accettare rapporti post-volo codificati;

11) cooperare con gli esercenti per ottenere permessi di sorvolo e di atterraggio;

12) cooperare con le unità di controllo del traffico aereo, con le autorità aeroportuali, con le unità di ricerca e soccorso (SAR), effettuare coordinamenti con le unità dei servizi del traffico aereo e con i servizi tecnici;

b) operatore ufficio internazionale avvisi agli aeronaviganti (NOF):

1) ricevere, verificare e trattare le richieste di avviso agli aeronaviganti (Notam);

2) codificare e autorizzare l'emissione di avviso agli aeronaviganti (Notam);

3) preparare sommari e lista di controllo degli avvisi agli aeronaviganti (check list notam);

4) curare l'aggiornamento del sistema internazionale di classificazione degli avvisi agli aeronaviganti (sistem notam);

5) estrarre e tradurre informazioni dalle pubblicazioni del servizio di informazioni aeronautiche (AIS) e dalle carte aeronautiche;

6) curare l'aggiornamento della banca dati del servizio di informazioni aeronautiche e del servizio del traffico aereo (ATS);

c) pubblicazioni e carte aeronautiche:

1) curare la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento della pubblicazione informazioni aeronautiche (AIP);

2) curare la redazione, la pubblicazione degli emendamenti e dei supplementi alle pubblicazioni informazioni aeronautiche (AIP);

3) codificare l'avviso preavvisatore agli aeronaviganti delle modifiche alla pubblicazione informazioni aeronautiche (trigger notam);

4) curare la pubblicazione delle circolari di informazione aeronautica;

5) curare la pubblicazione delle carte aeronautiche;

d) osservatorio meteorologico:

1) effettuare le osservazioni di routine e speciali, codificare e distribuire i riporti, i riporti speciali selezionati e i riporti per decolli ed atterraggi delle condizioni meteorologiche aeroportuali nelle forme codificate dall'ICAO e dall'Organizzazione meteorologica mondiale;

2) decodificare tutti i messaggi di osservazione, di previsione e di pericolo della meteorologia aeronautica;

3) verificare l'integrità e l'accuratezza dei dati prelevati dai sensori e trattati dai sistemi automatizzati per l'osservazione;

4) curare la strumentazione e l'equipaggiamento della stazione meteorologica, coordinare la manutenzione tecnica;

5) cooperare con i centri di previsione e con le unità di controllo del traffico aereo;

6) ricevere e trasmettere modelli di riporto dell'area (Airep) e segnalazioni utili all'emissione di avvisi di aeroporto, avviso di condizioni meteorologiche pericolose per il volo per gli strati bassi dell'atmosfera (Airmet) e avviso di condizioni meteorologiche pericolose per il volo (sigmet);

e) informatore meteorologico:

1) decodificare tutti i messaggi di osservazione, di previsione e di pericolo della meteorologia aeronautica;

2) decodificare le carte di meteorologia aeronautica;

3) selezionare, prelevare, fornire e spiegare agli esercenti le informazioni del servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale;

4) coordinare con gli esercenti il tipo di informazioni e le carte di meteorologia aeronautica nonché le modalità e l'orario di ritiro;

5) fornire informazioni e documentazioni meteorologiche (briefing) pre-volo;

6) assistere gli esercenti durante la pianificazione del volo;

7) assicurare il servizio di radiodiffusione;

f) operatore di servizio informazioni volo d'aerodromo (AFIS):

1) fornire sugli aerodromi non controllati informazioni utili per una sicura ed efficiente condotta dei voli nella zona di traffico aeroportuale e sull'area di movimento.

2. Ciascuna abilitazione è annotata sulla licenza ed indica le funzioni autorizzate.

Art. 6.

Requisiti per il rilascio della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche

1. Per il rilascio della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 18;

b) cittadinanza italiana ovvero, ad uno dei Paesi non aderenti all'Unione europea;

c) diploma di maturità rilasciata da istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

d) idoneità psicofisica accertata secondo le modalità di cui all'articolo 12;

e) frequenza e superamento di uno specifico corso tenuto presso la divisione formazione dell'ENAV, ovvero presso istituti operanti anche nell'ambito dell'Unione europea e riconosciuti secondo specifiche disposizioni. L'addestramento deve comprendere le materie di cui all'articolo 9; superamento degli esami teorici di cui all'articolo 9;

f) superamento degli esami teorici di cui all'articolo 9.

Art. 7.

Rilascio della licenza

1. La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche e le relative abilitazioni sono rilasciate dall'ENAV.

2. Il conseguimento della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche è subordinato al superamento degli esami teorici di cui all'articolo 9.

3. L'istruttoria per il rilascio della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche viene effettuata dall'ENAV sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. La licenza non può essere rilasciata a coloro che siano stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonché a coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Art. 8.

Requisiti per il conseguimento delle abilitazioni

1. Le abilitazioni sono rilasciate dall'ENAV.

2. Per il conseguimento delle abilitazioni è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) superamento degli esami teorico-pratici di cui all'articolo 10;

b) svolgimento soddisfacente nei sei mesi precedenti la prova di esame, sotto la supervisione di operatore di servizio informazioni aeronautiche, titolare di appropriata abilitazione, di un periodo di attività nel corrispondente servizio in ambiente reale, non inferiore a:

1) 130 ore per l'abilitazione operatore dei dati di volo/ufficio riporto dei servizi traffico aereo (ARO);

2) 130 ore per l'abilitazione operatore presso l'ufficio internazionale avvisi agli aeronaviganti (NOF) riducibili a 90 ore qualora il candidato sia già titolare dell'abilitazione operatore dei dati di volo/ufficio riporto dei servizi del traffico aereo (ARO);

3) 45 giorni per l'abilitazione pubblicazioni e carte aeronautiche;

4) 130 ore per l'abilitazione osservatore meteorologico da effettuarsi in un arco di tempo non inferiore a 90 giorni;

5) 130 ore per l'abilitazione informatore meteorologico, riducibili a 90 ore qualora il candidato sia già titolare dell'abilitazione osservatore meteorologico;

6) 130 ore per l'abilitazione operatore di servizio informazione d'aerodromo (AFIS), riducibili a 90 ore qualora il candidato sia già titolare dell'abilitazione dei dati di volo/ufficio dei riporti dei servizi del traffico aereo (ARO).

3. L'estensione delle abilitazioni su altri impianti si conseguono dopo un periodo di tirocinio non inferiore a 35 ore.

Art. 9.

Programma d'esame per il rilascio della licenza

1. Gli esami per il conseguimento della licenza di addetto al servizio pubblico di informazione al volo comprendono una prova teorica scritta e una prova pratica.

2. La prova teorica deve accertare la conoscenza delle seguenti materie da parte del candidato:

a) leggi, regolamenti, normative nazionali e internazionali dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) e dell'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), attinenti i servizi di assistenza al traffico aereo, il servizio informazioni aeronautiche ed il servizio di meteorologia aeronautica;

b) telecomunicazioni aeronautiche, con conoscenza delle procedure delle reti del servizio fisso di telecomunicazioni aeronautiche, delle procedure radiotelefoniche e della fraseologia AFIS, del Sistema satellitare di navigazione globale (GNSS) e sistemi per fornitura su rete locale e di dati elettronici, altri sistemi di comunicazione, nozioni di informatica, radar, automazione nell'unità di servizi del traffico aereo, nel servizio di informazioni aeronautiche e il servizio di meteorologia aereonautica;

c) caratteristiche del servizio del traffico aereo e della gestione del flusso del traffico aereo (ATFM);

d) servizio informazioni aeronautica;

e) meteorologia generale, meteorologia aeronautica e sinottica;

f) aerodromi;

g) principi di navigazione aerea;

h) principi del volo, motori, strumenti e sistemi di bordo, categorie e tipi di aeromobili, prestazioni, consumi e fattori influenti;

i) conoscenza della lingua italiana ed inglese, capacità di parlare tale lingua senza accenti ed impedimenti che compromettono la comprensione.

3. L'ENAV stabilisce adeguate forme di pubblicità delle date degli esami.

Art. 10.

Programma di esame per il conseguimento delle abilitazioni

1. Gli esami comprendono una prova teorica e una pratica.

2. La prova teorica accerta la conoscenza dei regolamenti, dei servizi, delle installazioni, della meteorologia, dei tipi di traffico e delle procedure operative che interessano l'aerodromo e i servizi cui la specifica abilitazione si riferisce.

3. La prova pratica accerta l'idoneità del candidato a svolgere le funzioni tecnico-operative utilizzando i sistemi automatizzati e di comunicazione a disposizione per i servizi cui l'abilitazione si riferisce.

Art. 11.

Commissioni d'esame per le licenze e le abilitazioni dell'operatore di servizio di informazioni aeronautiche

1. La commissione esaminatrice per il rilascio della licenza è nominata dal direttore generale dell'ENAV ed è composta dai seguenti membri:

a) un addetto al servizio informazioni aeronautiche in qualità di presidente, con una esperienza maturata nel campo del servizio informazioni aeronautiche di almeno dieci anni con abilitazioni in corso di validità;

b) due addetti al servizio informazioni aeronautiche, con esperienza maturata nel campo del servizio informazioni aeronautiche di almeno cinque anni, con abilitazioni in corso di validità.

2. La commissione esaminatrice per il rilascio delle abilitazioni è nominata dal direttore generale dell'ENAV o da un dirigente da lui delegato ed è composta dai seguenti membri:

a) un addetto al servizio informazioni aeronautiche in qualità di presidente, con una esperienza maturata nel campo del servizio informazioni aeronautiche di almeno sei anni, con abilitazioni in corso di validità;

b) due addetti al servizio informazioni aeronautiche, con esperienza maturata nel campo del servizio informazioni aeronautiche di almeno tre anni, con abilitazioni in corso di validità.

Art. 12.

Requisiti psicofisici

1. Gli aspiranti al conseguimento della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneità psicofisica richiesta per l'esercizio delle funzioni previste dalla licenza.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le organizzazioni sanitarie che dovranno procedere all'accertamento dei requisiti psicofisici ed alla certificazione dell'idoneità, al conseguimento della licenza e delle abilitazioni.

3. Le organizzazioni sanitarie di cui al comma 2 sono scelte tra quelle aventi esperienza aeronautica.

Art. 13.

Sospensione delle abilitazioni

1. Le abilitazioni connesse alla licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche sono sospese in caso di mancato esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 per un periodo continuativo superiore ai 180 giorni.

2. Al di fuori dei casi in cui la sospensione sia espressamente prevista dalla legge, le abilitazioni sono altresì sospese dall'ENAV, per un periodo massimo di sei mesi, quando siano state accertate violazioni gravi ai regolamenti e alle procedure tecnico-operative dei servizi di assistenza al volo.

3. Le violazioni e le loro gravità sono accertate da una apposita commissione nominata dall'ENAV e composta da un dirigente con funzione di presidente e da due operatori di servizio informazioni aeronautiche di comprovata esperienza professionale e da un membro

addetto al servizio informazioni aeronautiche designato dall'operatore di servizio informazioni aeronautiche oggetto di accertamento.

4. La sospensione delle abilitazioni è adottata dall'ENAV ed è annotata sulla licenza.

Art. 14.

Reintegrazione delle abilitazioni

1. Le abilitazioni sospese ai sensi dell'articolo 13 possono essere reintegrate con le modalità previste dall'articolo 8.

2. La reintegrazione delle abilitazioni è annotata sulla licenza.

Art. 15.

Decadenza delle abilitazioni

1. La decadenza della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche è disposta al raggiungimento del limite di età previsto dalle norme vigenti ovvero per la perdita in via permanente dei requisiti di cui all'articolo 12.

2. La decadenza delle abilitazioni è annotata sulla licenza.

Art. 16.

Revoca della licenza

1. Al di fuori dei casi in cui la revoca sia espressamente prevista dalla legge, la revoca della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche può essere disposta dall'ENAV nei casi di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 17.

Modello di licenza

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è adottato un modello di licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche.

Art. 18.

Conversione delle certificazioni e delle abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa

1. Le certificazioni di addetto al servizio pubblico di informazioni al volo e le abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa sono convertite, a seguito del congedo dell'interessato ed a sua domanda, nelle licenze e nelle abilitazioni previste dal presente provvedimento, sulla base dei criteri adottati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito l'ENAV, con decreto adottato d'intesa con il Ministro della difesa.

2. La conversione delle certificazioni rilasciate dal Ministero della difesa in data antecedente a quella di emanazione del presente regolamento non è subordinata al possesso, da parte del personale che ne risulta titolare, del titolo di studio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *c).*

Art. 19.

Disposizione transitoria

1. Al personale in servizio presso l'ENAV alla data di entrata in vigore del presente regolamento già in possesso della qualifica di esperto di assistenza al volo, è attribuita la titolarità della licenza di cui all'articolo 2 e delle abilitazioni, se in corso di validità, di cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto in tema di rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 3.

2. L'iscrizione del personale civile e militare addetto al servizio pubblico di informazioni al volo, all'apposito albo previsto dall'articolo 735 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1966, n. 665, sarà disciplinato ai sensi del medesimo articolo 735, apportando le necessarie correzioni ed integrazioni al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 39

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo della legge 6 marzo 1948, n. 616, recante «Approvazione della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1948, n. 131.

— Il testo della legge 17 aprile 1956, n. 561, recante «Ratifica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1956, n. 156.

— Il testo della legge 21 novembre 1950, n. 1237, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione meteorologica mondiale con Atto finale e Protocollo concernente la Spagna, conclusa a Washington l'11 ottobre 1947» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1951, n. 54.

— Il testo della legge 20 dicembre 1995, n. 575, recante «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1996, n. 4, s.o.

— Il testo dell'articolo 3, primo comma, lettera *h),* del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante «Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» (*Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1981, n. 110) è il seguente:

«Art. 3. *(Compiti dell'Azienda).* — L'Azienda provvede:

a) - g) (Omissis);

h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonché al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale».

— Il testo dell'articolo 8 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, recante «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» (*Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1996, n. 304) è il seguente:

«Art. 8 *(Personale).* — 1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.

2. La dotazione organica è strettamente riferita alle effettive esigenze ed ai carichi di lavoro rapportati alla copertura dei servizi resi in funzione della domanda espressa o potenziale. Al fine di garantire la massima economicità, l'Ente definisce entro il 1° gennaio 1999 l'organico in termini quantitativi e qualitativi, in relazione alle effettive esigenze di resa dei servizi di istituto, con contestuale individuazione delle attività e dei servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi, in regime di libera concorrenza o di mercato.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

4. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

5. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

6. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

7. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale di cui al comma 6; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

8. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 731 è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis*) il personale addetto al controllo del traffico aereo»;

b) il secondo comma dell'articolo 731 è sostituito dal seguente:

«Il personale di cui alle lettere *a)* e *c-bis)* del primo comma ed il personale di cui alla lettera *b),* limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni»;

c) al secondo comma dell'articolo 735 le parole: «dall'azienda» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente succeduto all'azienda»;

d) all'articolo 735 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento».

9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il regolamento riguardante l'istituto degli albi nazionali del personale addetto al controllo del traffico aereo e del personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo.

— Il testo dell'articolo 731 del codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 731 *(Distinzione della gente dell'aria).* — La gente dell'aria comprende:

a) il personale di volo;

b) il personale addetto ai servizi a terra;

c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche;

c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo.

Il personale di cui alle lettere *a)* e *c-bis)* del primo comma ed il personale di cui alla lettera *b)*, limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.

Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista.

Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 «Licenze del personale» alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con D.Lgs. 6 marzo 1948. n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561».

— Il testo dell'articolo 735 del codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 735 *(Albi e registro della gente dell'aria).* — Il personale di volo delle prime due categorie è iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria è iscritto in apposito registro.

Il personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo non gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali.

Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento».

— Il testo vigente dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (*Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, s.o.) come modificato dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) abrogata».

— Il testo della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adattarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1991, n. 14.

Note all'articolo 19:

— Per il testo dell'articolo 735 del codice della navigazione si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 8 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si veda nelle note alle premesse.

00G0266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2000, n. **223.**

Regolamento recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, concernente il recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'articolo 687 del codice della navigazione così come integrato dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, concernente l'approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'articolo 731 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;

Vista la legge del 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960 e atti internazionali successivi;

Visto l'articolo 3, primo comma, lettera *h)*, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente la competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo (AAAVTAG) in materia di rilascio di licenze e abilitazioni per il personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, ed in particolare l'articolo 8 recante modifiche agli articoli 731 e 735 del codice della navigazione;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1997, n. 26-T, di approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 1999, n. 162/99;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 marzo e del 5 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Obbligo della licenza e delle abilitazioni professionali per il personale civile addetto al controllo del traffico aereo.

1. Il personale civile addetto al controllo del traffico aereo deve essere titolare di apposita licenza, rilasciata dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) secondo le modalità fissate dal presente regolamento e sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'ENAV adotta le disposizioni tecniche del presente regolamento, in conformità ai criteri e alle disposizioni tecniche previsti nell'allegato I «licenze del personale» alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 — approvata e resa esecutiva con decreto legislativo del 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 — nel rispetto dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461.

3. Restano salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare addetto al controllo del traffico aereo.

Art. 2.

Licenza di controllore del traffico aereo

1. La licenza di controllore del traffico aereo costituisce titolo professionale aeronautico e autorizza il titolare ad espletare i servizi di controllo del traffico aereo entro i limiti delle abilitazioni e nell'ambito delle specifiche funzioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. La titolarità della licenza è condizionata alla verifica, con cadenza quinquennale, del possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12.

Art. 3.

Rinnovo della licenza di controllore del traffico aereo

1. La licenza di controllore del traffico aereo deve essere rinnovata nel caso in cui il titolare non eserciti le relative funzioni o almeno una di esse, presso istituzioni o soggetti riconosciuti a livello nazionale o internazionale nel settore del controllo del traffico aereo, per un periodo continuativo superiore a cinque anni.

2. La licenza non autorizza in ogni caso l'espletamento delle attività ad essa connesse di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, senza il conseguimento delle specifiche abilitazioni ed il possesso dell'idoneità psicofisica di cui all'articolo 12.

3. Per il rinnovo della licenza il titolare deve superare l'esame teorico-scritto nei modi e nelle forme di cui all'articolo 9 e deve risultare in possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12, nonché privo delle condizioni ostative di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 4.

Abilitazioni di controllore del traffico aereo

1. L'abilitazione indica speciali facoltà, limitazioni o condizioni relative all'attività autorizzata dalla licenza.

2. Le abilitazioni si distinguono in:

a) abilitazione al controllo di aerodromo;

b) abilitazione al controllo di avvicinamento;

c) abilitazione al controllo di avvicinamento radar di aerodromo;

d) abilitazione al controllo radar di avvicinamento;

e) abilitazione al controllo d'area;

f) abilitazione al controllo radar d'area.

3. Presso i centri di controllo regionale l'abilitazione di controllore assistente (CA) è equiparata alle abilitazioni al controllo di aerodromo e al controllo di avvicinamento.

4. Ciascuna abilitazione è annotata sulla licenza ed indica il tipo di servizio autorizzato, nonché lo spazio aereo di giurisdizione dell'Ente per cui è stata rilasciata.

5. La prima abilitazione viene conseguita contestualmente al rilascio della licenza.

Art. 5.

Funzioni connesse con le abilitazioni

1. Le abilitazioni di cui all'articolo 4 autorizzano il titolare a:

a) assicurare e supervisionare i servizi di controllo del traffico aereo, di informazioni volo e di allarme sulla base di procedure e di norme predeterminate, nell'ambito dello spazio aereo per cui l'abilitazione viene rilasciata;

b) svolgere mansioni di coordinamento nell'ambito delle attività operative inerenti ai servizi di controllo del traffico aereo;

c) sovrintendere all'addestramento del personale controllore in tirocinio di abilitazione presso l'ente di servizio;

d) svolgere compiti connessi con la gestione operativa e tecnica della sede di appartenenza, nonché operare nelle attività d'ufficio strumentali ai servizi del traffico aereo;

e) svolgere attività di formazione, consulenza, studio, pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo nel campo dei servizi del traffico aereo;

f) svolgere attività, in ambito nazionale ed internazionale, che presuppongono il possesso di competenza e aggiornata conoscenza dei servizi del traffico aereo e delle problematiche afferenti al personale del controllo del traffico aereo;

g) provvedere alla pianificazione ed alla gestione dei flussi di traffico.

Art. 6.

Requisiti per il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo

1. Per il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni ventuno;

b) cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi aderenti all'Unione europea;

c) diploma di maturità rilasciato da istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

d) idoneità psicofisica accertata secondo le modalità di cui all'articolo 12;

e) frequenza e superamento di uno specifico corso tenuto presso gli istituti della Divisione formazione dell'ENAV ovvero presso il centro addestramento dell'Aeronautica militare o presso istituti operanti anche nell'ambito dell'Unione europea e riconosciuti secondo specifiche disposizioni;

f) superamento degli esami teorico-pratici di cui all'articolo 7, comma 1;

g) svolgimento soddisfacente, sotto la supervisione di un controllore del traffico aereo, titolare di appropriata abilitazione, di un periodo di attività di controllo aereo in ambiente reale non inferiore a tre mesi, nelle funzioni corrispondenti ad una delle abilitazioni di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 7.

Rilascio della licenza

1. Il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo ed il conseguimento della prima abilitazione è subordinato al superamento degli esami teorico-pratici previsti dai programmi di cui agli articoli 9 e 10.

2. L'istruttoria per il rilascio della licenza di controllore del traffico aereo e per il conseguimento della

prima abilitazione viene effettuata dall'ENAV sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. La licenza di controllore del traffico aereo con la prima abilitazione, nonché le abilitazioni successive alla prima sono rilasciate dall'ENAV.

4. La licenza non può essere rilasciata a coloro che siano stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonché a coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Art. 8.

Requisiti per il conseguimento delle abilitazioni

1. Per il conseguimento delle abilitazioni è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità psicofisica accertata secondo le modalità di cui all'articolo 12;

b) superamento degli esami teorico-pratici di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;

c) svolgimento soddisfacente, nei sei mesi precedenti la prova di esame, sotto la supervisione di un controllore del traffico aereo, titolare di appropriata abilitazione, di un periodo di attività di controllo del traffico aereo in ambiente reale non inferiore a:

1) 90 ore da effettuarsi in un arco di tempo compreso tra trenta e sessanta giorni per l'abilitazione al controllo di aerodromo;

2) 180 ore da effettuarsi in un arco di tempo compreso tra sessanta e centoventi giorni per le restanti abilitazioni.

2. Nel caso in cui il candidato sia già titolare di diversa abilitazione in corso di validità superiore secondo la successione letterale indicata all'articolo 4, comma 2, o di uguale abilitazione riferita ad impianto diverso, il periodo di centottanta ore suindicate può essere ridotto fino alla metà.

3. In caso di reintegro dell'abilitazione sospesa ai sensi dell'articolo 13 i periodi sopra citati possono essere ridotti fino alla metà.

4. Il conseguimento dell'abilitazione al controllo radar d'area comprende il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *b)*, *d)* ed *e)*.

5. Il conseguimento dell'abilitazione al controllo d'area comprende il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*.

6. Il conseguimento dell'abilitazione al controllo radar di avvicinamento comprende il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *b)* e *c)*.

Art. 9.

Programma di esame per il rilascio della licenza

1. Gli esami per il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo comprendono una prova teorico-scritta e una prova pratica.

2. Con la prova teorica si accerta la conoscenza delle seguenti materie da parte del candidato:

a) leggi, regolamenti, normative nazionali e dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), attinenti il controllo del traffico aereo;

b) caratteristiche generali, uso e limiti di impiego delle apparecchiature utilizzate nel controllo del traffico aereo;

c) principi di meccanica del volo; principi operativi di funzionamento dell'aeromobile, del propulsore e dei sistemi di bordo; prestazioni dell'aeromobile in relazione alle operazioni di controllo del traffico aereo;

d) l'incidenza del fattore umano nello svolgimento delle attività connesse al controllo del traffico aereo;

e) conoscenza della lingua italiana, inglese e capacità di espressione idonea alle comunicazioni radio;

f) meteorologia aeronautica, uso e valutazione di documentazione e informazioni meteorologiche; principi, formazione e caratteristiche di fenomeni meteorologici che influiscono sulle operazioni di volo e sulla sicurezza; altimetria;

g) principi di navigazione aerea; principi, limitazioni e precisione del funzionamento dei sistemi di navigazione e degli aiuti visivi;

h) procedure di controllo del traffico aereo, procedure di comunicazione, procedure radiotelefoniche e fraseologia;

i) uso della documentazione aeronautica significativa e norme di sicurezza del volo.

3. Con la prova pratica si accerta l'idoneità del candidato a svolgere in maniera sicura, ordinata e sollecita le funzioni di controllore del traffico aereo connesse con le abilitazioni indicate all'articolo 4, comma 2.

4. L'ENAV stabilisce adeguate forme di pubblicità delle date degli esami.

Art. 10.

Programma di esame per il conseguimento delle abilitazioni

1. Gli esami comprendono una prova teorica e una prova pratica.

2. La prova teorica accerta la conoscenza dei regolamenti, dei servizi, delle installazioni, della meteorologia, dei tipi di traffico, delle caratteristiche geografiche, dei piani di intervento operativo e delle procedure che interessano l'aerodromo, le zone e lo spazio aereo cui la specifica abilitazione si riferisce.

3. La prova pratica accerta l'idoneità del candidato a svolgere le funzioni tecnico-operative relative all'abilitazione che si intende conseguire.

Art. 11.

Commissioni di esame per le licenze e le abilitazioni di controllore di traffico aereo

1. La commissione esaminatrice per il rilascio della licenza e della prima abilitazione è nominata dal direttore generale dell'ENAV ed è composta dai seguenti membri:

a) un controllore del traffico aereo in qualità di presidente, con una esperienza maturata nel campo del controllo del traffico aereo di almeno dieci anni, con abilitazioni in corso di validità;

b) due controllori del traffico aereo, con una esperienza maturata nel campo del controllo del traffico aereo di almeno cinque anni, con abilitazioni in corso di validità.

2. La commissione esaminatrice per il rilascio delle abilitazioni successive alla prima è nominata dal direttore generale dell'ENAV o da un dirigente da lui delegato e composta dai seguenti membri interni all'ENAV:

a) un controllore del traffico aereo, in qualità di presidente, con una esperienza maturata nel campo del traffico aereo di almeno sei anni, con abilitazioni in corso di validità;

b) due controllori del traffico aereo, con una esperienza maturata nel campo del traffico aereo di almeno tre anni, con abilitazioni in corso di validità.

Art. 12.

Requisiti psicofisici

1. Gli aspiranti al conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneità psicofisica. La persistenza di tale idoneità è richiesta per il conseguimento ed il mantenimento delle abilitazioni di cui all'articolo 4, limitatamente alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Le visite mediche di idoneità relative alle licenze ed alle abilitazioni sono quelle di classe 3, disciplinate dall'allegato I alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e regolamentate dal decreto ministeriale 15 settembre 1995.

2. Con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuati i requisiti psicofisici per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché le organizzazioni sanitarie che dovranno procedere agli accertameni dei requisiti psico-fisici e alla certificazione dell'idoneità al conseguimento della licenza e al conseguimento, al mantenimento ed alla reintegrazione delle abilitazioni.

3. Le organizzazioni di cui al comma 2 sono scelte tra quelle aventi esperienza aeronautica, in particolare modo sulle condizioni di lavoro nel controllo del traffico aereo.

Art. 13.

Sospensione delle abilitazioni

1. Le abilitazioni connesse alla licenza di controllore del traffico aereo, sono sospese in caso di mancato esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 del presente decreto per un periodo continuativo superiore a centottanta giorni.

2. Al di fuori dei casi in cui la sospensione sia espressamente prevista dalla legge, le abilitazioni possono essere sospese dall'ENAV per un periodo massimo di sei mesi, quando siano state accertate violazioni ai regolamenti ed alle procedure tecnico-operative dei servizi di assistenza al traffico aereo.

3. Le violazioni e la loro gravità sono accertate da una apposita commissione nominata dall'ENAV e composta da un dirigente con funzione di presidente e da due membri controllori del traffico aereo di comprovata esperienza professionale e da un membro controllore del traffico aereo designato dal controllore di traffico aereo oggetto di accertamento.

4. La sospensione delle abilitazioni è adottata dall'ENAV ed è annotata sulla licenza.

Art. 14.

Reintegrazione delle abilitazioni

1. Le abilitazioni sospese ai sensi dell'articolo 13 possono essere reintegrate con le modalità e sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 8.

2. La reintegrazione dell'abilitazione è annotata sulla licenza.

Art. 15.

Decadenza delle abilitazioni

1. La decadenza delle abilitazioni, relativamente alle funzioni connesse di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, è disposta nei seguenti casi:

a) la perdita in via permanente dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 1;

b) raggiungimento del sessantesimo anno di età.

2. La decadenza delle abilitazioni è annotata sulla licenza.

Art. 16.

Revoca della licenza

1. Al di fuori dei casi in cui la revoca sia espressamente prevista dalla legge, la revoca della licenza di controllore di traffico aereo può essere disposta dall'ENAV nei casi di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 17.

Conversione delle certificazioni e delle abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa

1. Le certificazioni di controllore di traffico aereo e le abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa sono convertite, a seguito del congedo dell'interessato ed a

sua domanda, nelle licenze e abilitazioni previste dal presente regolamento, sulla base di criteri adottati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto adottato, sentito l'ENAV, di intesa con il Ministro della difesa.

2. La conversione delle certificazioni rilasciate dal Ministero della difesa in data antecedente a quella di emanazione del presente regolamento non è subordinata al possesso, da parte del personale che ne risulta titolare, del titolo di studio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *c)*.

Art. 18.

Modello di licenza

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è adottato un modello di licenza di controllore di traffico aereo conforme alle indicazioni formulate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.

Art. 19.

Disposizione transitoria

1. Al personale in servizio presso l'ENAV alla data di entrata in vigore del presente regolamento già in possesso della qualifica di controllore del traffico aereo, è attribuita la titolarità della licenza di cui all'articolo 2 e delle abilitazioni, se in corso di validità, di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto in tema di rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 3.

2. L'iscrizione del personale civile e militare addetto al controllo del traffico aereo, all'apposito albo previsto dall'articolo 735 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sarà disciplinato, ai sensi del medesimo articolo 735, apportando le necessarie correzioni ed integrazioni al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2000

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 38

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo della legge 6 marzo 1948, n. 616, recante: «Approvazione della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1948, n. 131.

— Il testo della legge 17 aprile 1956, n. 561, recante: «Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1956, n. 156.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, recante: «Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 1985, n. 209.

— Il testo dell'art. 687 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, è il seguente:

«Art. 687 *(Ministro competente).* — L'amministrazione della navigazione aerea è retta dal Ministro per l'aeronautica.

Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto-legge 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:

a) uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;

b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;

c) possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;

d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.

Le materie di cui al comma precedente concernono:

1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di navigazione, servizi al traffico aereo, segnaletica a terra;

2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;

3) licenze del personale aeronautico civile;

4) navigabilità degli aeromobili civili;

5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;

6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;

7) libri e documenti di bordo;

8) mappa e carte aeronautiche;

9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

11) unità di misura;

12) sicurezza del volo e degli aerodromi;

13) esercizio degli aeromobili civili.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate.

Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, recante: «Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice di navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1989, n. 16, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 731 del codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 731 *(Distinzione della gente dell'aria).* — La gente dell'aria comprende:

a) il personale di volo;

b) il personale addetto ai servizi a terra;

c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche;

c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo.

Il personale di cui alle lettere *a)* e *c-bis)* del primo comma ed il personale di cui alla lettera *b)*, limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.

Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista.

Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 «Licenze del personale» alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561».

— Il testo della legge 20 dicembre 1995, n. 575, recante: «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1996, n. 4, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 3, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante: «Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» (*Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1981, n. 110) è il seguente:

«Art. 3 *(Compiti dell'azienda). — L'azienda provvede:*

a)-g) (Omissis);

h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonché al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale».

— Il testo dell'art. 8 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, recante: «Trasformazione in ente di diritto pubblico-economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» (*Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1996, n. 304), è il seguente:

«Art. 8 *(Personale).* — 1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.

2. La dotazione organica è strettamente riferita alle effettive esigenze ed ai carichi di lavoro rapportati alla copertura dei servizi resi in funzione della domanda espressa o potenziale. Al fine di garantire la massima economicità, l'Ente definisce entro il 1° gennaio 1999 l'organico in termini quantitativi e qualitativi, in relazione alle effettive esigenze di resa dei servizi di istituto, con contestuale individuazione delle attività e dei servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi, in regime di libera concorrenza o di mercato.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

4. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

5. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

6. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

7. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico-economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale di cui al comma 6; si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

8. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'art. 731 è aggiunta la seguente lettera: "*c-bis)* il personale addetto al controllo del traffico aereo";

b) il secondo comma dell'art. 731 è sostituito dal seguente: "Il personale di cui alle lettere *a)* e *c-bis)* del primo comma ed il personale di cui alla lettera *b)*, limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni";

c) al secondo comma dell'art. 735 le parole: "dall'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente succeduto all'azienda";

d) all'art. 735 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento".

9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il regolamento riguardante l'istituzione degli albi nazionali del personale addetto al controllo del traffico aereo e del personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo».

— Il testo dell'art. 735 del codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 735 *(Albi e registro della gente dell'aria).* — Il personale di volo delle prime due categorie è iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria è iscritto in apposito registro.

Il personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo non gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali.

Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento».

— Il testo della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante: «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1991, n. 14.

— Il testo del decreto interministeriale 27 maggio 1997, recante: «Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1997, n. 192.

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (*Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) come modificato dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione della legge e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) abrogata».

Note all'art. 1:

— Per il testo del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, si veda note alla premesse.

— Per il testo della legge 17 aprile 1956, n. 561, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, è il seguente:

«Art. 1. — Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con propri decreti, le disposizioni tecniche concernenti le materie oggetto degli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, elencate nell'art. 687 del codice della navigazione, così come modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213, si attera ai seguenti criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nei succesivi articoli del presente decreto:

1) le disposizioni definite come "norme", contenute nei predetti allegati, saranno introdotte nell'ordinamento nazionale con carattere cogente, salvo l'impossibilità motivata di conformarvisi; in tale ultimo caso verrà introdotta o mantenuta, se già esistente, una norma diversa da quella contenuta nell'allegato, ovvero non si darà luogo ad alcuna disposizione per la singola fattispecie, fermo rimanendo l'obbligo di notificazione di cui all'art. 38 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale;

2) le "pratiche raccomandate" contenute nei predetti allegati potranno essere introdotte nell'ordinamento nazionale con carattere cogente, ove se ne ravvisi la necessità, ovvero mantenute come "pratiche raccomandate", salvo l'impossibilità motivata di conformarvisi.

Qualora le "pratiche raccomandate" siano introdotte come tali nell'ordinamento nazionale esse costituiranno per i soggetti cui sono dirette meri indirizzi di comportamento non obbligatori ma discrezionalmente adottabili, a seconda delle esigenze, delle circostanze effettive e contingenti, delle possibilità tecniche ed economiche di attuazione e delle scale prioritarie di intervento nel singolo settore.

Qualora la "pratica raccomandata" non sia introdotta, per la richiamata impossibilità di conformarvisi, ovvero per lo stesso motivo, la "pratica raccomandata" sia modificata o sostituita da altra, diversa da quella contenuta nell'allegato, rimane fermo l'obbligo di notificazione di cui all'art. 38 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.

Qualora alla raccomandazione contenuta nella "pratica raccomandata" già sia data in concreto attuazione in Italia, essa potrà essere introdotta come "norma", qualora non ostino considerazioni di opportunità e valutazioni di ordine tecnico; in ogni caso sarà evidenziata l'effettività del comportamento seguito, e non l'aspetto del mero indirizzo di comportamento;

3) alle "appendici", "definizioni", "tavole" e "figure" contenute nei predetti allegati si applicano i criteri direttivi enunciati per le "norme" ovvero per le "pratiche raccomandate", a seconda che le suddette "appendici", "definizioni", "tavole" e "figure", siano riferite, nell'allegato, ad una "norma" ovvero ad una "pratica raccomandata";

4) delle "note" contenute nei predetti allegati, avendo esse la finalità di fornire elementi esplicativi circa le "norme" e le "pratiche raccomandate", sarà tenuto conto, ove necessario, nella introduzione delle "norme" e "pratiche raccomandate" cui riferiscono;

5) i "supplementi", non costituendo parte integrante degli allegati, ma contenendo disposizioni tecniche complementari rispetto ad essi, saranno introdotti mediante apposite disposizioni ministeriali.

Relativamente ai "manuali" editi dall'organizzazione dell'aviazione civile internazionale, contenenti disposizioni attuative degli allegati e non costituenti oggetto del disposto dell'art. 687 del codice della navigazione, così come modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213, essi saranno, in tutto o in parte, introdotti e diramati mediante apposite disposizioni ministeriali, qualora ritenuto necessario per l'attuazione dei decreti ministeriali di cui allo stesso art. 687 del codice della navigazione».

«Art. 2. Il Ministro dei trasporti, nella emanazione dei decreti di cui ai seguenti articoli, verrà considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del traffico aereo; potrà prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo; terrà conto delle direttive della Comunità economica europea aventi attinenza con l'aviazione civile, nonché, per quanto applicabili all'aviazione civile, delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali relative a materie diverse (doganali, sanitarie, postali ed altre). Tenderà a realizzare l'uniformità della normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati. Dovranno essere in ogni caso osservati i principi generali dell'ordinamento giuridico interno ed i limiti derivati dall'ordine pubblico internazionale.

I decreti verranno emanati dal Ministro dei trasporti, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, qualora nei singoli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, siano presenti disposizioni tecniche in attribuzione ad altre pubbliche amministrazioni».

Note all'art. 12:

Il testo del decreto ministeriale 15 settembre 1995 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1995, n. 256, supplemento ordinario.

Nota all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 735 del codice della navigazione si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si veda nelle note alle premesse.

00G0267

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2000.

Nomina degli esperti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *a)*, e 3, comma 1, della richiamata legge n. 936, alla nomina degli otto esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperti, per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

prof. Andrea Bollino;
dott. Giuseppe Capo;
dott.ssa Silvia Costa;
prof. Pietro Grilli di Cortona;
on. dott. Giorgio Macciotta;
prof. avv. Antonino Mirone;
prof. Marco Onado;
dott.ssa Beatrice Rangoni Machiavelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 24

00A11202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Borghetto di Vara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Borghetto di Vara (La Spezia) ed il sindaco nella persona del sig. Carlo Del Vigo;

Considerato che, in data 16 giugno 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Borghetto di Vara (La Spezia) è sciolto.

Roma, 25 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Borghetto di Vara (La Spezia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carlo Del Vigo.

Il citato amministratore, in data 16 giugno 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglinento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borghetto di Vara (La Spezia).

Roma, 19 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Campolongo Maggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Campolongo Maggiore (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campolongo Maggiore (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leonardo Giustiniani Savino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, 27 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campolongo Maggiore (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si é venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 3 luglio 2000.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Venezia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'inotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997 , n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale.

Considerato che nel suddetto ente non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, sì ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campolongo Maggiore (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Leonardo Giustiniani Cavino.

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11203

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 3 luglio 2000.

Delega di funzioni del Ministro per la funzione pubblica, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Raffaele Cananzi.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000, di nomina dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2000, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2000, n. 102, con il quale al sen. Franco Bassanini, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Presidenza del Consiglio dei Ministri 25 aprile 2000, n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2000, n. 100, con il quale l'on. Raffaele Cananzi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, con il quale si dispone, tra l'altro, che le funzioni oggetto della delega possano essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 1984, n. 242; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, e 14 aprile 1994, n. 321, pubblicati, rispettivamente, nella

Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1994, n. 49, e 31 maggio 1994, n. 125; il decreto ministeriale 16 luglio 1997, n. 323, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1997, n. 223, recanti i regolamenti sull'organizzazione e sulle competenze del dipartimento della funzione pubblica e sulla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del medesimo Dipartimento della funzione pubblica;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, 207, concernente il «regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della scuola superiore della pubblica amministrazione»; nonché il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante il «riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione»;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato on. Raffaele Cananzi la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e dell'attività di coordinamento formulati dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa, e ferma restando la facoltà del Ministro di esercitare direttamente le attribuzioni di seguito indicate, il Sottosegretario di Stato on. Raffaele Cananzi è incaricato di esercitare le funzioni di competenza del Ministro attinenti alle seguenti materie:

a) il procedimento di istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, compreso la richiesta di parere al Consiglio di Stato;

b) le attività in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di individuazione degli uffici dirigenziali e delle relative funzioni e di determinazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni, nonché della loro ridefinizione periodica, ad esclusione delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

c) la formazione del personale della pubblica amministrazione;

d) il coordinamento delle attività dei servizi di controllo interno, degli uffici per le relazioni con il pubblico e dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione; ruolo unico della dirigenza; l'anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche;

e) la presidenza della conferenza dei dirigenti generali proposta ai servizi del personale e di organizzazione in caso di assenza o impedimento del Ministro;

f) nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale, di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari e di rappresentare il Governo in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni, con particolare riferimento, fra gli altri, ai disegni e proposte di legge sul riordino dell'Avvocatura dello Stato, sull'organizzazione e sull'attività della Corte dei conti, sul riordino delle fonti normative, sul conflitto di interessi, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, sui rapporti tra procedimenti penali e procedimenti disciplinari e sugli effetti dei procedimenti penali sul rapporto di lavoro pubblico.

2. Il Sottosegretario collaborerà inoltre con il Ministro nell'attività a lui delegata di coordinamento dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Non sono compresi nelle attribuzioni di cui ai precedenti commi e appartengono alla potestà del Ministro gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 luglio 2000

Il Ministro: BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 102

00A11260

DECRETO 3 luglio 2000.

Delega di funzioni del Ministro per la funzione pubblica, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Gianclaudio Bressa.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000, di nomina dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2000, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

del 4 maggio 2000, n. 102, con il quale al sen. Franco Bassanini, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2000, n. 124, con il quale l'on. Gianclaudio Bressa è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, con il quale si dispone, tra l'altro, che le funzioni oggetto della delega possano essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 1984, n. 242; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, e 14 aprile 1994, n. 321, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1994, n. 49, e 31 maggio 1994, n. 125; il decreto ministeriale 16 luglio 1997, n. 323 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1997, n. 223, recanti i regolamenti sull'organizzazione e sulle competenze del Dipartimento della funzione pubblica e sulla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del medesimo Dipartimento della funzione pubblica;

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», nonché l'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 maggio 2000, n. 129: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato on. Gianclaudio Bressa la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e dell'attività di coordinamento formulati dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa, e ferma restando la facoltà del Ministro di esercitare direttamente le attribuzioni di seguito indicate, il Sottosegretario di Stato on. Gianclaudio Bressa è incaricato di esercitare le funzioni di competenza del Ministro attinenti alle seguenti materie:

a) le iniziative e le proposte inerenti ai servizi sociali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;

b) l'adozione di provvedimenti relativi ai trattamenti previdenziali e di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

c) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa di cui alla legge 23 ottobre 1988, n. 482;

d) la contrattazione collettiva riguardante il rapporto di lavoro pubblico, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le procedure negoziali delle carriere diplomatica e prefettizia;

e) l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 e di cui all'art. 9, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

f) nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento, ovvero, qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale; di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari; di rappresentare il Governo in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni, con particolare riferimento, fra gli altri, ai disegni e proposte di legge in materia di riforma dei servizi pubblici locali, di comunicazione istituzionale, di giustizia amministrativa, di riorganizzazione di uffici e organismi pubblici.

2. Il Sottosegretario collaborerà inoltre con il Ministro nell'attività a lui delegata di coordinamento dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Non sono compresi nelle attribuzioni di cui ai precedenti commi e appartengono alla potestà del Ministro gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da ema-

nare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 luglio 2000

Il Ministro: BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000
Registro n. 3, Presidenza, foglio n. 101

00A11261

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 luglio 2000.

Revoca della somma di L. 1.484.001.840 di cui all'ordinanza n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991, riguardante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica della regione Calabria. (Ordinanza n. 3075).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
E PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazione, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione del finanziamento;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 1991, con la quale è stata assegnata, alla regione Calabria, la somma di L. 39.297.000.000 per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione medesima;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Considerato che il comune di Delianuova (Reggio Calabria) non ha ad oggi iniziato i lavori inerenti la costruzione degli acquedotti a servizio dei comuni di S. Cristina d'Aspromonte, Scido, Cosoleto e Delianuova dell'importo di L. 1.500.000.000;

Considerato che è stata già pagata al predetto comune la somma di L. 46.451.130, e che è rimasta inutilizzata la somma complessiva pari a L. 1.453.548.870;

Considerato che il comune di Caraffa ha ottenuto un finanziamento di L. 80.000.000 per l'intervento di completamento del pozzo in località «Difesa»;

Considerato che il comune di Caraffa (Catanzaro) ha portato a termine i lavori inerenti il completamento del pozzo in località «Difesa» realizzando una economia di L. 30.452.970;

Considerato che sono decaduti i presupposti che davano luogo ad una situazione di emergenza idrica in relazione alla quale è stata emanata l'ordinanza 11 aprile 1991, n. 2125;

Considerato, altresì, che la predetta somma di complessive L. 1.484.001.840 risulta disponibile sul capitolo 9333 della Rubrica 20, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 1.453.548.870 assegnata alla regione Calabria per gli interventi diretti a ridurre l'emergenza idrica nel comune di Delianuova (Reggio Calabria), con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991, quale somma ad oggi non utilizzata nei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori di costruzione degli acquedotti a servizio dei comuni di S. Cristina d'Aspromonte, Scido, Cosoleto e Delianuova;

Art. 2.

1. È revocata, altresì, la somma di L. 30.452.970, assegnata alla regione Calabria per le esigenze del comune di Caraffa (Catanzaro), con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991, quale economia dei lavori per interventi di completamento del pozzo in località «Difesa»;

Art. 3.

1. La somma complessiva di L. 1.484.001.840, di cui agli articoli 1 e 2, è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazione, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A11090

ORDINANZA 3 agosto 2000.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3076).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
E PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio, 25 febbraio, 7 luglio e 14 luglio 2000, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza in alcune zone del territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 in data 10 luglio 1997, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 in data 30 settembre 1997, n. 2722 del 28 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 in data 4 dicembre 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, n. 2918 del 25 gennaio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 in data 1º febbraio 1999, n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 in data 4 maggio 1999, n. 2991 del 3 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 in data 4 giugno 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 in data 6 luglio 2000.

Viste le note delle amministrazioni interessate che segnalano l'esigenza di realizzare ulteriori interventi di emergenza al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI CHE NEL PERIODO APRILE-GIUGNO 2000 HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Art. 1.

1. Per gli interventi urgenti conseguenti gli eventi sismici che, nel periodo dal 19 aprile al 18 giugno 2000, hanno colpito il territorio delle provincie di Forlì, Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e Modena è concesso alla regione Emilia-Romagna un contributo di lire 20 miliardi.

Art. 2.

1. La regione Emilia-Romagna provvede alla individuazione dei territori dei comuni interessati e, nei limiti delle somme assegnate, adotta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, individuando, altresì, gli enti attuatori. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.

2. Il piano comprende, altresì, interventi a sostegno dei soggetti privati e delle attività produttive volti a favorire il più rapido ritorno alle normali condizioni di vita, e il concorso agli oneri relativi agli interventi eventualmente disposti anche dagli enti locali nella prima fase dell'emergenza.

3. Il piano comprende anche le opere necessarie a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascuna tipologia di intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

5. Gli interventi infrastrutturali d'emergenza ricompresi nel piano dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui al comma 4, e dovranno essere completati entro i successivi dodici mesi.

Art. 3.

1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.

2. La regione provvede al coordinamento dell'attuazione del piano di cui all'art. 2, e approva i progetti a mezzo di conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena

di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. La regione può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione della regione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3 art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

legge regionale 24 marzo 1975, n. 18;

regolamento regionale 11 novembre 1980, n. 53;

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER GLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCIE DI CUNEO E TORINO NEI GIORNI DAL 10 AL 14 GIUGNO 2000.

Art. 4.

1. Per gli interventi urgenti conseguenti gli eventi alluvionali che, nel periodo dal 10 al 14 giugno 2000 hanno colpito il territorio delle provincie di Cuneo e Torino è concesso alla regione Piemonte un contributo di lire 15 miliardi.

2. Per l'adozione degli interventi di cui al comma 1, la regione Piemonte si avvale delle procedure e disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza.

3. È altresì consentita la deroga alle seguenti disposizioni:

legge regionale 19 novembre 1975, n. 54;

legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e successive modificazioni, articoli 7 e 7-*ter;*

legge regionale 21 marzo 1984, n. 8, articoli 11 e 18;

legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL 26 SETTEMBRE 1997

Art. 5.

1. Allo scopo di favorire il processo di ricostruzione e in particolare per facilitare la scelta di imprese esecutrici dei lavori in possesso dei necessari requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, da parte di soggetti privati, singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'art. 3, comma 5, articoli 4 e 8 della legge 30 marzo 1998, n. 61, titolari di contributi per interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico di importo pari o superiore a 300 milioni, le regioni possono predisporre e periodicamente aggiornare un elenco di imprese qualificate e portarlo a conoscenza dei cittadini interessati.

Art. 6.

1. Il periodo massimo di tre anni, previsto dall'art. 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogato di dodici mesi.

Art. 7.

1. Al primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3049/2000, le parole «30 settembre 2000» sono sostituite con le parole «30 marzo 2001».

Art. 8.

1. Il termine di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, differito al 31 dicembre 2000 dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3028 del 18 dicembre 1999, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2980 del 27 aprile 1999, si applicano per l'anno 2000.

Art. 10.

1. Le regioni Umbria e Marche possono disporre la concessione del contributo di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, anche a favore dei gestori di esercizi commerciali ed artigianali ove le unità immobiliari dedicate alle attività predette debbano essere evacuate per consentire l'esecuzione dei lavori di riparazioni e ricostruzione degli edifici in cui si trovano.

2. Gli oneri relativi all'applicazione del comma 1 fanno carico sulle risorse di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998, e successive modificazioni e integrazioni, nonché su quelle di cui all'art. 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 11.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3049/2000, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni comunali, nell'ambito delle risorse finanziarie loro assegnate, possono altresì stipulare contratti per la locazione di abitazioni danneggiate e riparate che al momento del sisma erano occupate da conduttori che dichiarino di voler recedere dal contratto di locazione, per assegnarle a nuclei familiari ospitati in moduli abitativi. Tali contratti possono essere stipulati per una durata massima di ventiquattro mesi agli stessi patti e condizioni dei previgenti contratti, salva la rivalutazione ai sensi dell'art. 5, comma 6-*ter* della legge n. 61/1998, e successive modificazioni, e integrazioni e devono consentire espressamente la *sub*-locazione ai soggetti individuati dal comune conduttore».

Art. 12.

1. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3028/1999, si applicano anche per la locazione degli alloggi recuperati o realizzati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica previsto dall'art. 7 della legge n. 61/1998.

2. I canoni di locazione sono corrisposti dalle regioni Marche ed Umbria ai soggetti pubblici o privati che hanno realizzato gli interventi di cui al comma 1.

Art. 13.

1. Nel piano degli edifici pubblici danneggiati di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)* della legge n. 61/1998, sono ricompresi anche quelli acquistati dai comuni successivamente al 26 settembre 1997.

Art. 14.

1. La disciplina della costituzione dei consorzi obbligatori di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge n. 61/1998, si applica anche per l'esecuzione degli interventi unitari in cui sono ricompresi edifici che non abbiano subito danni almeno significativi e pertanto esclusi dal contributo.

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 15.

1. Per gli interventi infrastrutturali d'emergenza in conseguenza agli eventi calamitosi che, dal 14 al 16 dicembre 1999, hanno colpito il territorio delle provincie di Perugia e Terni, è assegnato alla regione Umbria un contributo di lire 5 miliardi.

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 la regione Umbria si avvale delle procedure e deroghe di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza.

Art. 16.

1. Gli interventi di cui all'ordinanza n. 2918 del 25 gennaio 1999, sono attuati dalla regione Marche, alla quale vengono assegnati i relativi fondi.

Art. 17.

1. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2722/1997, al termine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «per i danni superiori a 25 milioni di lire».

Art. 18.

1. Per gli interventi urgenti diretti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive nel territorio della provincia di Caserta colpito dagli eventi calamitosi del 27 e 28 dicembre 1999, è assegnato alla prefettura di Caserta un contributo di lire 3 miliardi.

2. Il prefetto di Caserta provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, avvalendosi dei comuni interessati.

Art. 19.

1. Il termine per la rendicontazione dell'attività di cui all'art. 5, comma 2, nell'ordinanza n. 2991/1999, è fissato al 30 giugno 2001.

Art. 20.

1. All'applicazione del disposto di cui all'art. 26, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, provvede direttamente il Dipartimento per i servizi tecnici al quale vengono trasferite le risorse che sono versate in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 21.

1. Per le esigenze connesse alla gestione delle situazioni di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000, è prorogato il servizio di cui all'art. 9 dell'ordinanza 2622/1997, e successive modifiche.

Art. 22.

1. Per assicurare il servizio di sorveglianza sismica del territorio nazionale, disciplinato dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, necessario ai fini della tempestiva attivazione delle strutture di protezione civile in caso di terremoto, è attribuito per l'anno 2000, un contributo straordinario di lire dodici miliardi all'istituto nazionale di geofisica sulla contabilità speciale n. 130637, presso la Banca d'Italia, sezione tesoreria provinciale di Roma.

Art. 23.

1. Il comitato istituzionale di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2787/1998 è presieduto dal commissario straordinario - presidente della regione Campania ed il direttore dell'Agenzia di protezione civile è designato come componente.

Art. 24.

1. Per il potenziamento e la gestione della rete accelerometrica nazionale e dell'osservatorio sismico delle strutture; per l'aggiornamento delle mappe di rischio del territorio nazionale e per gli approfondimenti sulla vulnerabilità sismica degli edifici ordinari e strategici; per le attività di gestione dell'emergenza: aggiornamento del sistema informativo, scenari e stima delle perdite, interventi provvisionali; per la messa a punto di metodologie e strumenti per la informazione alla popolazione, è assegnato al Servizio sismico nazionale un finanziamento straordinario di L. 8,5 miliardi che sarà versato in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 25.

1. Il termine di cui all'art.3, comma 5-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2000.

Art. 26.

1. Gli oneri relativi all'attivazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 15, 18, 22 e 24, per un importo complessivo di L. 63,5 miliardi sono posti a carico delle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile»).

Art. 27.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2000

Il Ministro: BIANCO

00A11263

ORDINANZA 4 agosto 2000.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3078).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
E PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista da ultimo l'ordinanza n. 3038 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dal commissario delegato per far fronte alla situazione di emergenza richiedono ulteriori tempi di attuazione per il completamento;

Vista la nota n. 866/Sarno del 14 giugno 2000, con la quale il commissario delegato - prefetto di Napoli rappresenta la necessità di modificare l'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale lo stato di emer-

genza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001;

Ritenuto necessario accogliere la richiesta del commissario delegato - prefetto di Napoli allo scopo di avviare soluzioni in linea con le norme di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Vista la successiva nota n. 1031/Sarno dell'11 luglio 2000 del commissario delegato - prefetto di Napoli;

Considerato che le opere programmate ed in buona parte avviate richiedono ulteriori tempi per raggiungere l'obbiettivo del superamento dello stato di emergenza ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno;

Ritenuto di recepire le esigenze urgenti prospettate dal Ministero dell'ambiente ed acquisita l'intesa del Ministro con nota n. 12304/RI.BO/M/DI/UD.E;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania, giusta nota n. 57452 del 20 luglio 2000;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art.1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - prefetto di Napoli con l'art. 1 dell'ordinanza n. 3038 del 9 febbraio 2000, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 2.

1. All'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998, dopo le parole «commissioni di collaudo» sono aggiunte le seguenti: «, avvalendosi dei componenti le commissioni stesse,» e dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Ai presidenti ed ai componenti le commissioni di collaudo non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. L'art. 7 dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998 è soppresso e sostituito dal seguente: «Fino all'affidamento del servizio idrico integrato di cui all'art. 9 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, ed alla stipula della convenzione, sulla base delle indicazioni fornite dalla giunta regionale della Campania, di cui all'art. 11 della stessa legge, il presidente della regione Campania, con gli stessi poteri e le deroghe attribuite al commissario delegato - prefetto di Napoli con le precedenti ordinanze, nonché con la presente ordinanza, emanate in materia di risanamento ambientale del fiume Sarno, nonché quelli attribuiti allo stesso presidente con l'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, e successive integrazioni e modificazioni, per gli interventi di risanamento ambientale, igienico - sanitari, idrogeologici e di regimazione idraulica, attua la gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione di Solofra-Mercato S. Severino, avvalendosi dell'ente d'ambito Sarnese-Vesuviano (A.T.O. n. 3), del consorzio ASI di Avellino e dei comuni di Mercato S. Severino e di Solofra, utilizzando, a tal fine, le risorse derivanti dalle tariffe.».

3. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2969 del 1° aprile 1999, dopo le parole, «responsabile della sicurezza», sono aggiunte le seguenti: «e di responsabile del procedimento».

Art.3.

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi nei tempi previsti dalla presente ordinanza, il commissario delegato - prefetto di Napoli può adottare provvedimenti anche in deroga ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 232 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del contingente del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, nonché dall'ordinanza n. 3032 del 21 gennaio 1999, con le medesime modalità previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, restano a carico del prefetto di Napoli delegato.

Art. 5.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - prefetto di Napoli fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: BIANCO

00A11262

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 21.118.933.736 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 9, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli studi di Tor Vergata (Roma) e all' I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma);

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Marche con delibera CIPE 30 novembre 1993, da complessive L. 28.500.000.000 a L. 26.600.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 23 giugno 1995;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato una ulteriore riduzione del mutuo originario concesso alla regione Lombardia con delibera CIPE 16 marzo 1994, da complessive lire 72.268.000.000 a L. 69.893.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 16 ottobre 1997;

Vista la nota n. 825, del 28 marzo 2000, della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali undicesima rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2000, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per complessive lire 1.456.938.555;

Emilia Romagna per complessive lire 7.739.876.999;

Liguria per lire 103.251.979;

Lombardia per complessive lire 7.456.470.109;

Università di Tor Vergata (Roma) per lire 1.987.600.587;

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per lire 2.374.795.507.

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di lire 21.118.933.736, valuta 30 giugno 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a lire 5.638.755.635 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a lire 15.480.178.101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di lire 21.118.933.736 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per lire 5.638.755.635;

capitolo 4970 per lire 15.480.178.101.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 10 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11205

DECRETO 10 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% dèlla spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993, del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 12, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo e al Policlinico Gemelli di Roma;

Vista la nota n. 825 del 28 marzo 2000, della Cassa depositi e prestiti, con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali tredicesima rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2000, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per lire 348.165.672;

Abruzzo per lire 205.797.496;

Policlinico Gemelli per lire 1.239.567.174;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di lire 1.793.530.342, valuta 30 giugno 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a lire 522.940.883 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a lire 1.270.589.459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di lire 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per lire 522.940.883;

capitolo 4970 per lire 1.270.589.459.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 10 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11206

DECRETO 7 agosto 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999 n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 20 luglio 2000 è pari a 65.933 miliardi di lire (pari a 34.052 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 agosto 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 agosto 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 agosto 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

p. *Il direttore generale*: ULISSI

00A11290

DECRETO 7 agosto 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999 n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 20 luglio 2000 è pari a 65.933 miliardi di lire (pari a 34.052 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 agosto 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 novembre 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 3.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 agosto 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

p. *Il direttore generale:* ULISSI

00A11291

DECRETO 7 agosto 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativi all'emissione del 31 luglio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 21 luglio 2000 che ha disposto per il 31 luglio 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999 n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 luglio 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2000 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 97,62.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a lire 288.434.338.398 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 gennaio 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B .O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 96,90.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio Centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

p. *Il direttore generale:* ULISSI

00A11292

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 luglio 2000.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Viste le motivate richieste avanzate dalla regione Emilia-Romagna;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 12 luglio 2000;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroghe;

Decreta:

Art. 1

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.

2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: manganese, ferro e solfati.

3. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametri ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
Manganese (mg/l) Mn	0,2	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Ferro (mg/l) Fe	1	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Solfati (mg/l) SO_4	400	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Emilia-Romagna è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio, qualora non

siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 25 dicembre 2003.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

4. I comuni ed i parametri per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'art. 2 sono i seguenti:

Gazzola (acquedotto comunale) per i parametri ferro e manganese;

Collagna, Busana, Castelnuovo Ne' Monti, Carpineti, Baiso, Casina, Viano, Vetto d'Ensa, Canossa, Vezzano s/c, S. Polo d'Ensa, Albinea, Quattrocastella e Ramiseto, serviti dall'acquedotto consortile ex Gabellina per il parametro solfati.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione al 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

00A11209

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Castaneda Chavarry Rocio Maria De Fatima, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELLA ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Castaneda Chavarry Rocio Maria De Fatima ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto, n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «enfermera» conseguito nell'anno 1983 presso l'Escuela de infermeria de la sanidad de Las Fuerzas policiales di Lima (Perù), dalla sig.ra Castaneda Chavarry Rocio Maria De Fatima, nata a La Libertad (Perù) il giorno 9 gennaio 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Castaneda Chavarry Rocio Maria De Fatima è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11025

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Motta Salazar Marisol, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELLA ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la signora Motta Salazar Marisol ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto, n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «enfermera» conseguito nell'anno 1994 presso l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima (Perù), dalla sig.ra Motta Salazar Marisol, nata a Lima (Perù) il giorno 22 dicembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Motta Salazar Marisol è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11026

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Zarate Olarte Ana Luisa, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELLA ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zarate Olarte Ana Luisa ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto, n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «enfermera» conseguito nell'anno 1990 presso l'Universidad Nacional di «San Agustin de Arequipa» (Perù), dalla sig.ra Zarate Olarte Ana Luisa, nata a Puno (Perù) il giorno 23 novembre 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zarate Olarte Ana Luisa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al

collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11027

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Ramon Musaurieta Miryam Lucy, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELLA ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la signora Ramon Musaurieta Miryam Lucy ha chiesto il riconoscimento del titolo di bachiller en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «bachiller en enfermeria» conseguito nell'anno 1992 presso l'Universidad di San Martin de Porres, Lima (Perù), dalla sig.ra Ramon Musaurieta Miryam Lucy, nata a Lima (Perù) il giorno 10 luglio 1954, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ramon Musaurieta Miryam Lucy è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11028

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Gutierrez Cayuri Soledad Monica, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELLA ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gutierrez Cayuri Soledad Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto, n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «enfermera» conseguito nell'anno 1992 presso l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Lima (Perù), dalla sig.ra Gutierrez Cayuri Soledad Monica, nata a Lima (Perù) il giorno 19 febbraio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

2. La sig.ra Gutierrez Cayuri Soledad Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11029

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Ocon Araujo Acione, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ocon Araujo Acione ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «licenciada en obstetricia» conseguito nell'anno 1993 presso l'Università di «San Mrtin de Porres» di Lima (Perù) dalla sig.ra Ocon Araujo Acione, nata a Cuzco (Perù) il giorno 17 dicembre 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Ocon Araujo Acione è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11099

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Antony Shila, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Antony Shila ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «general nursing» conseguito nell'anno 1991 presso la School of nursing Marianne medical centre di Palai (India) dalla sig.ra Antony Shila, nata a Veliyanad (India) il giorno 30 maggio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Antony Shila è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11098

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Dimitrijevic Vesna quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di vigilatrice d'infanzia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dimitrijevic Vesna ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera con indirizzo pediatrico conseguito nella Repubblica Serba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di vigilatrice d'infanzia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Medicinka sestra» conseguito nell'anno 1981 presso il Centro scolastico di Sabbac (Repubblica Serba) dalla sig.ra Dimitrijevic Vesna, nata a Slepcevic (Repubblica Serba) il giorno 5 agosto 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di vigilatrice d'infanzia.

2. La sig.ra Dimitrijevic Vesna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di vigilatrice d'infanzia, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11097

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Clemente Pizarro Luz Carolina, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico di laboratorio biomedico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Clemente Pizarro Luz Carolina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bachiler en tecnologia medico, conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico di laboratorio biomedico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Bachiler en tecnologia medico» conseguito nell'anno 1988 presso l'Università nazionale «Federico Villareal» di Lima (Perù) dalla sig.ra Clemente Pizarro Luz Carolina, nata a Lima (Perù) il giorno 12 febbraio 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico di laboratorio biomedico.

2. La sig.ra Clemente Pizarro Luz Carolina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di tecnico di laboratorio biomedico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle, condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11096

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Bohl Chantal, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bohl Chantal ha chiesto il riconoscimento del titolo di Zahntechnikerin conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontotecnico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Zahntechnikerin» conseguito nell'anno 1992 presso la scuola professionale di Zurigo (Svizzera) dalla sig.ra Bohl Chantal, nata a Schaffhausen (Svizzera) il giorno 9 agosto 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

2. La sig.ra Bohl Chantal è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontotecnico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11095

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Ceto Medio» a r.l., in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale, in data 2 agosto 1986, la società cooperativa «Ceto Medio», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato commissario liquidatore il rag. Ettore Sperduti;

Vista la nota prot. n. 2136 del 3 aprile 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, - Direzione generale della cooperazione - div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato e, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1957, emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Ceto Medio» a r.l., con sede in Roma, piazza San Silvestro n. 13, costituita con rogito notaio Emanuele Azza, in data 15 marzo 1956, repertorio n. 1501, tribunale di Roma, registro società n. 637, BUSC n. 4009, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A11091

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Mor» a r.l., in Marino.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 30 novembre 1985, la società cooperativa «Edil mor», con sede in Marino, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore il dott. Giulio Adamo;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1986 con il quale viene nominato commissario liquidatore l'avvocato Romano Roberto, in sostituzione del dott. Giulio Adamo;

Vista la nota prot. n. 2135 del 3 aprile 2000, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1978, ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta

La socierà cooperativa «Edil Mor» a r.l., con sede in Marino, via Unità Nazionale, 8, costituita con rogito notaio Gaitano Greco, in data 21 maggio 1977, rep. n. 1133, tribunale di Velletri, registro società n. 2327, BUSC n. 23778, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 luglio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A11093

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Teatro Libero» a r.l., in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale la società cooperativa «Teatro Libero» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta si sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore l'avv. Stefano Agamennone;

Vista la nota prot. n. 2129 del 3 aprile 2000, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - divisione IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1971, ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonchè l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Teatro Libero» a r.l., con sede in Roma, costituita con rogito notaio Vincenzo Rossi in data 27 ottobre 1970, rep. n. 99960, tribunale

di Roma, reg. soc. n. 3126/70, BUSC n. 19759 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 luglio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A11094

DECRETO 13 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Giacomo Matteotti» a r.l., in Baricella.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa «Giacomo Matteotti» a r.l., con sede in Baricella, via Roma 37, costituita con rogito notaio dott. Viscardo Bonoli, in data 2 marzo 1962, rep. n. 4852, reg. soc. n. 14426, tribunale di Bologna, BUSC n. 1091/74501, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale.*

Bologna, 13 luglio 2000

Il direttore: CASALE

00A11092

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 luglio 2000.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987, al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO
DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata, nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 1° luglio 1998, prot. n. 349, da Robopac Sistemi S.r.l. in solido con Dimac S.p.a.; in data 1° luglio 1999, prot. n. 869, da Il Veliero S.p.a.; in data 1° luglio 1999, prot. n. 871, da Ecolevante S.p.a; in data 1° luglio 1999, prot. n. 872, da Conceria Montana S.r.l.; in data 21 gennaio 2000, prot. n. 1243, da Benetton Group S.p.a.;

Vista la nota del 14 giugno 1999, prot. n. 850, con la quale Aetna Group S.p.a. ha comunicato di aver incorporato per fusione le società Robopac Sistemi S.r.l. - Verucchio (Rimini) e Dimac S.p.a. - Ozzano (Bologna);

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 6 giugno 2000, di cui al punto 10 del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

AETNA GROUP S.P.A. - Villa Verucchio (Rimini) (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 2007 PACK 2000.

Pratica IMI n. 65511/L.22.

Titolo del progetto: «Sistema di imballaggio flessibile ed ecoefficiente con tecnologia avanzata di visione ed utilizzazione di materiale riciclabile/omogeneo».

Durata della ricerca: trentasei mesi con inizio dal 1° ottobre 1998.

Decorrenza costi ammissibili: 1° ottobre 1998.

Costo ammesso: 19.840.000.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 14.993.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 4.847.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 14.993.000.000, Ea = 0, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 4.847.000.000, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (CS.) fino a lire 13.668.249.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE). Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

IL VELIERO S.P.A. - Santa Croce sull'Arno (Pisa) (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: E! 2140 Technoleather.

Pratica IMI n. 67061/L.22.

Titolo del progetto: «Produzione di nuovi materiali compositi dalla reazione di tecnopolimeri e pelle».

Durata della ricerca: ventiquattro mesi con inizio dal 1° dicembre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 1° dicembre 1999.

Costo ammesso: 1.711.000.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 774.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo : 937.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. =, Ea = 0, Ec = 774.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E =, Ea = 0, Ec = 937.000.000.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 1.048.999.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE). Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione. antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ECOLEVANTE S.P.A. - S. Croce sull'Arno (Pisa) (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: E! 2238 Wastewaters.

Pratica IMI n. 67072/L22.

Titolo del progetto: «Innovazione della tecnologia di depurazione dei reflui conciari».

Durata della ricerca: ventiquattro mesi con inizio dal 1° dicembre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 1° dicembre 1999.

Costo ammesso: 1.545.000.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 665.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 880.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. =, Ea = 0, Ec = 665.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. =, Ea = 0, Ec = 880.000.000.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 938.749.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% = Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE). Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

CONCERIA MONTANA S.R.L. - Ponte a Egola (Pisa) (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: E! 2221 Leather Byproducts.

Pratica IMI n. 67066/L.22.

Titolo del progetto: «Il riutilizzo di scarti dell'industria conciaria nel processo produttivo».

Durata della ricerca: ventiquattro mesi con inizio dal 1° dicembre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 1° dicembre 1999.

Costo ammesso: 1.158.000.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 509.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 649.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 0, Ea = 0, Ec = 509.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0, Ea = 0, Ec = 649.000.000.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 706.249.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE). Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

BENETTON GROUP S.P.A.- Ponzano Veneto (Treviso) (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 2324 Raprodyre.

Pratica: Mediocredito di Roma, prot. n. 063022 del 22 maggio 2000.

Titolo del progetto: «Sistema di prototipazione veloce e rappresentazione virtuale dinamica dei capi di abbigliamento».

Durata della ricerca: trentsei mesi con inizio dal 1° maggio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° maggio 2000.

Costo ammesso: L. 6.874.300.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 3.437.150.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 3.437.150.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 3.437.150.000, Ea = 0, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 3.437.150.000, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 4.296.437.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75 % N.E., 75 % Ea, 75 % Ec;

sviluppo precompetitivo: 50 % N.E., 50 % Ea ,50 % Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE). Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 20.658.683.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 2000.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il dirigente: FONTI

00A11210

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 14 luglio 2000.

Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai - approvazione progetto esecutivo dei lavori: «Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì». (Ordinanza n. 201).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2001;

Viste le ordinanze commissariali n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del 26 luglio 1999, con le quali sono stati resi esecutivi sette stralci del programma commissariale;

Atteso che tra le opere previste nel sesto stralcio operativo, ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999, sono ricompresi i lavori «Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 3.500.000.000, è finanziato con i fondi di cui al programma comunitario INTERREG II C «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità»;

Atteso che il contributo a favore del commissario governativo a valere sui fondi del sopracitato programma verrà accreditato nella contabilità speciale n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica», con versamenti da effettuarsi in funzione dello stato di avanzamento dell'opera;

Atteso che con nota prot. 747/E.I. in data 20 agosto 1999, il commissario governativo ha chiesto al Ministero del tesoro che autorizzi l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3, sopra menzionata: «Presidente consorzio del Govossai per adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata, in data 16 giugno 2000, con il n. 1742;

Atteso che titolare della suddetta contabilità è ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente pro-tempore del consorzio;

Atteso che su tale contabilità vanno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso con ordinanza n. 166 del 28 ottobre 1999, il commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto «definitivo» dell'intervento denominato «Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì» per un importo complessivo di L. 3.500.000.000, così articolato;

1	Lavori a base d'asta compresi oneri sicurezza			L.	2.710.000.000
2	Somme a disposizione dell'amministrazione				
2.1	IVA al 10% su 1+2.1	L.	271.000.000		
2.2	Spese generali su 1+2.1 (12,397)	»	335.958.700		
2.3	IVA su spese tecniche 20%	»	66.943.800		
2.4	Imprevisti compresa IVA	»	66.097.500		
2.5	Allacciamenti elettrici	»	50.000.000		
	Totale . . .	L.	790.000.000	L.	790.000.000
	Totale complessivo . . .	»			3.500.000.000

Atteso che il progetto è stato adottato dal consiglio di amministrazione del consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, con delibera n. 155 del 15 maggio 2000, sulla base del competente parere espresso dall'ufficio tecnico del consorzio medesimo, redatto dall'impresa ZANI Acentro Ambiente S.p.a, risultato aggiudicatario, con un ribasso d'asta pari a L. 366.015.600, con il seguente quadro economico;

Atteso che all'approvazione del progetto in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario nel quadro dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C «Assetto del territorio e lotta contro la siccità»;

Atteso pertanto che il consorzio ha trasmesso il progetto esecutivo per conseguire la prescritta approvazione e che il commissario governativo ha richiesto all'ufficio tecnico istruttore dell'assessorato regionale dei lavori pubblici il parere di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e decreto del presidente della giunta regionale n. 125, in data 7 luglio 1998;

Atteso che il progetto esecutivo presentato dal consorzio Govossai, riporta il seguente quadro economico:

1	Lavori a base d'asta compresi oneri sicurezza			L.	2.343.984.000
2	Somme a disposizione dell'amministrazione				
2.1	IVA al 10% su lavori	L.	234.398.440		
2.2	Spese generali su 1+2.1 (12,397)	»	335.958.700		
2.3	IVA su spese tecniche 20%	»	66.943.800		
2.4	Imprevisti e ribassi d'asta compresa IVA	»	468.714.660		
2.5	Allacciamenti elettrici	»	50.000.000		
	Totale . . .	L.	1.156.015.600	L.	1.156.015.600
	Totale complessivo . . .	»			3.500.000.000

Atteso che a termini dell'articolo 2, commi 7, 8 e 9 dell'ordinanza commissariale n. 166 del 28 ottobre 1999, le economie realizzate a seguito dei ribassi d'asta conseguiti, saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario, occorre pertanto distinguere dal quadro economico suesposto le economie realizzate e proporzionalmente anche della quota di IVA, che viene evidenziato secondo il sottodescritto modello comparativo, al fine di rendere evidenti le economie conseguite:

			Q.E. affidam.	Economie Maggioraz.	Q.E. progetto esecutivo
1		LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESI ONERI SICUREZZA	2.710.000.000		
		A dedurre ribasso d'asta		366.016.000	
		Importo aggiudicazione			2.343.984.000
2		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	2.1	I.V.A. al 10% su lavori	271.000.000	36.601.600	234.398.400
	2.2	Spese generali	335.958.700		335.958.700
	2.3	I.V.A. su spese generali	66.943.800		66.943.800
	2.4	Imprevisti (compresa IVA)	66.097.500		66.097.500
	2.5	Allacciamenti elettrici	50.000.000		50.000.000
		Totale complessivo	3.500.000.000	402.617.600	3.097.382.400

Vista la nota n. 12074 in data 13 luglio 2000, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi, unitamente al citato parere favorevole di cui all'art. 11, comma 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e decreto presidente giunta regionale n. 125 in data 7 luglio 1998;

Visto l'atto di determinazione commissariale n. 183 del 4 luglio 2000 con il quale è stato effettuato l'impegno di spesa per l'importo complessivo pari a L. 3.500.000.000 sul capitolo relativo all'intervento di che trattasi nonché il 1° versamento all'Ente della somma di L. 437.500.000;

Considerata la necessità di provvedere al disimpegno della somma costituente le economie realizzate, pari a L. 402.617.600;

Viste le ordinanza commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza 2409/1995, è stato nominato Sub-Commissario Governativo per la gestione della contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al Sub-Commissario Governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Quadro economico del progetto

Sulla base della delibera del consiglio di amministrazione del consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai e del parere favorevole dell'assessorato regionale dei lavori pubblici citati nelle premesse, è approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì» per un importo complessivo di L. 3.097.382.400 così articolato;

Q.E. PROGETTO ESECUTIVO			
1		Lavori compresi oneri sicurezza	L. 2.343.984.000
2		Somme a disposizione dell'amministrazione	
	2.1	I.V.A. al 10% su lavori	» 234.398.400
	2.2	Spese generali	» 335.958.700
	2.3	I.V.A. su spese generali	» 66.943.800
	2.4	Imprevisti (compresa I.V.A.)	» 66.097.500
	2.5	Allacciamenti elettrici	» 50.000.000
		Totale complessivo	L. 3.097.382.400

Art. 2.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. Il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtelli» secondo il progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza, art. 1.

2. L'importo di L. 2.659.882.400 (al netto della somma di L. 437.500.000 già erogata a titolo di anticipazione) verrà messo a disposizione del consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai sulla contabilità speciale di tesoreria 1742 presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

L. 664.970.600 con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 797.964.720 per spese sostenute nella misura di L. 531.976.480;

L. 797.964.720 per spese sostenute nella misura di L. 1.329.941.200;

L. 398.982.360 per spese sostenute nella misura di L. 2.127.905.920.

3. Con successivo atto di determinazione del sub-commissario, sarà conseguentemente disposto il disimpegno dell'importo pari a L. 402.617.600 relativo alle economie conseguite in seguito ai ribassi d'asta.

Art. 3.

1. Per quanto non espressamente previsto dall'atto di affidamento di cui alla citata ordinanza n. 166/1999 nonché alla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 14 luglio 2000

Il sub-commissario governativo: DURANTI

00A11102

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° agosto 2000.

Integrazione all'art. 4 «Organizzazione interna» del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità. (Deliberazione n. 545/00/Cons).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 31 luglio 2000, in particolare nella prosecuzione del 1° agosto 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

Vista la propria delibera n. 17/1998 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.169, del 22 luglio 1998;

Visto, in particolare, l'art. 4 «Organizzazione interna» del proprio regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento su menzionato;

Visto il proprio regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale ed, in particolare, l'art. 17 «Missioni» e l'art. 47 «Segreterie del presidente e dei commissari»;

Visto, altresì, l'art. 61 «Disposizioni transitorie» dello stesso regolamento che, al comma 1, prevede tempi e modalità di utilizzo delle disposizioni adottate dall'Autorità al fine di assicurare la continuità e la semplificazione dei processi applicativi nella fase di prima attuazione del regolamento stesso;

Vista in particolare, la propria delibera n. 4/1998 - «Gruppo di lavoro per l'avviamento» che, all'art. 2, prevede le modalità di funzionamento ed organizzazione del gruppo stesso, nonché le successive modifiche ed integrazioni alla delibera stessa;

Vista la propria delibera n. 158/1999 «Misure urgenti in attuazione dell'art. 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità» che, tra l'altro, ha stabilito il termine dell'operatività del suddetto gruppo di lavoro al 31 dicembre 1999 e, contestualmente, ha attivato le procedure di selezione per l'immissione nel ruolo organico dell'Autorità del personale del gruppo stesso;

Vista la propria delibera n. 408/1999 «Modalità attuative del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità: trattamento accessorio spettante al personale trasferito» ed, in particolare, l'art. 5 «Previsioni per il Gruppo di Lavoro per l'avviamento di cui alla delibera n. 4/1998 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la propria delibera n. 84/00/Cons «Disposizioni transitorie per il funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza di Roma» ed, in particolare, il comma 4 che definisce il trattamento di rimborso delle spese al personale in utilizzo temporaneo presso detto ufficio;

Vista la propria delibera n. 287/00/Cons «Selezioni riservate al personale del gruppo di lavoro per l'avviamento: inquadramento nel ruolo organico dell'Autorità e trattamento economico del relativo personale selezionato» ed, in particolare, l'art. 2 «Previsioni attuative» che prevede, tra l'altro, le modalità di assegnazione di detto personale alle segreterie dei componenti il consiglio;

Considerate le specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità ed, in particolare, dei componenti della stessa e delle rispettive segreterie, di cui al sopra menzionato art. 47 del proprio regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, relativamente allo svolgimento dei propri compiti di istituto in località italiane ed estere ed, in particolare, tra la sede istituzionale e l'ufficio di rappresentanza di Roma;

Ritenuta la necessità di apportare l'opportuna integrazione all'art. 4 «Organizzazione interna» del proprio regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento, così da rendere più flessibile ed economico lo svolgimento delle suddette attività, escludendo per le segreterie dei componenti l'istituto del trattamento di missione, di cui al sopra citato art. 17 del proprio regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, così come già per i componenti stessi in analogia a quanto previsto dal regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato;

Udita la relazione del commissario, prof. Silvio Traversa, all'uopo incaricato dal consiglio, unitamente ai commissari, dott.ssa Paola Manacorda e dott. Antonio Pilati, nella riunione del 3 maggio 2000;

Delibera:

Articolo unico

Integrazione all'art. 4 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

1. L'art. 4 «Organizzazione interna» è integrato con il seguente quarto comma:

«4. Agli assistenti ed agli addetti di segreteria, di cui all'art. 47 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, che si recano in missione, così come per i componenti stessi, spetta esclusivamente il rimborso delle spese. Lo stesso trattamento spetta nel caso di non residenza a Napoli ed a Roma».

2. Le modalità ed i relativi limiti delle spese rimborsabili saranno definiti con delibere attuative dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° agosto 2000

Il presidente
CHELI

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

00A11189

DELIBERAZIONE 1° agosto 2000.

Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service provider portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione. (Deliberazione n. 7/00/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella seduta della commissione infrastrutture e reti del 1° agosto 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare gli articoli 1, comma 6, lett. *a)*, numeri 7 e 8, e 5 della suddetta legge;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, concernente la «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, recante: «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 3/CIR/1999 del 7 dicembre 1999, recante: «Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303, del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/1999 del 7 dicembre 1999, recante: «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303, del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 15 marzo 2000, recante: «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi»;

Vista la propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante: «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 117, del 22 maggio 2000;

Vista la propria delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante: «Istituzione dell'unità per il monitorag-

gio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e carrier preselection»;

Vista l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000, inviata all'Autorità in data 3 aprile 2000;

Viste le varie versioni dello schema di contratto per la fornitura della prestazione di Service provider portability (SPP) inviate da Telecom Italia;

Sentiti gli operatori interessati nel corso del procedimento istruttorio e nell'ambito delle attività dell'unità per il monitoraggio di cui alla delibera 5/00/CIR;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. La delibera n. 4/CIR/1999, nell'introdurre regole per la fornitura della prestazione di Service Provider Portability (di seguito: SPP), definisce le condizioni tecniche economiche e procedurali dell'offerta della prestazione; pertanto, la negoziazione tra l'operatore donating e l'operatore recipient deve avvenire in linea con le disposizioni generali di cui alla delibera n. 4/CIR/1999.

2. Le attività istruttorie hanno evidenziato alcuni fattori di ostacolo alla conclusione di accordi tra le parti in merito alla fornitura della prestazione SPP e alla tempestiva attivazione ed operatività della stessa, compromettendo il pieno rispetto della delibera n. 4/CIR/1999 e, in generale, della normativa nazionale e comunitaria in materia; si richiama in particolare la direttiva 98/61/CE, che impone alle Autorità nazionali di regolamentazione di favorire l'introduzione nei tempi più brevi possibili della portabilità del numero tra operatori e prevede che l'effettiva operatività della prestazione non possa essere limitata da aspetti procedurali onerosi.

3. Come già ampiamente evidenziato nelle premesse del provvedimento n. 4/00/CIR, il vigente quadro regolamentare assegna all'Autorità poteri di intervento in materia. In particolare, l'art. 1, comma 6, lett. *a)*, numeri 7 e 8), della legge n. 249 del 1997, attribuisce all'Autorità il potere di definire criteri obiettivi e trasparenti e non discriminatori per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, nonché di regolare le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e di verificare che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione.

4. Più specificamente, l'art. 4, commi 14 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, attribuisce all'Autorità il potere di fissare in anticipo gli elementi riguardanti gli accordi d'interconnessione in relazione alle aree di contenuto elencate nell'allegato *D*, nonché le condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego nonché la conformità ai requisiti essenziali dei servizi d'interconnessione.

5. L'art. 5, comma 6, riconosce poi all'Autorità la facoltà di intervenire in qualsiasi momento al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e siano tali da arrecare benefici agli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, la facoltà di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

6. L'attività istruttoria sottesa alla presente delibera si è concentrata sulla verifica di congruità delle condizioni procedurali di fornitura della prestazione e sugli aspetti che ostacolano o ritardano la piena realizzazione della stessa.

7. Con riferimento alla definizione delle procedure di evasione da parte dell'operatore donating delle richieste di fornitura della prestazione SPP, si ritiene che le indicazioni già definite da parte dell'Autorità con la delibera n. 4/00/CIR in tema di Carrier Preselection siano in grado di assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed equità anche in relazione alla prestazione SPP, soprattutto per quanto concerne la ripartizione delle attivazioni tra i vari operatori richiedenti.

8. Con riferimento agli aspetti connessi al trattamento della morosità, si ritiene che l'esistenza di eventuali condizioni di morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti da parte di clienti che chiedano di passare ad un altro operatore d'accesso non possa in alcun modo pregiudicare la fornitura della prestazione di SPP. Tale principio - già sancito peraltro nell'ambito della delibera n. 2/00/CIR in relazione alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale - si fonda sulla considerazione che il problema della morosità attiene esclusivamente allo specifico rapporto contrattuale tra cliente ed operatore e deve essere gestito in tale ambito, tramite il ricorso agli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per la tutela dei crediti, ma non può costituire impedimento alla fornitura della prestazione di SPP da parte dell'operatore donating all'operatore recipient; tale prestazione è infatti regolamentata sulla base di diritti/obblighi di fornitura reciproci dalla normativa di settore comunitaria e nazionale. Si ritiene, in ogni caso, che sia interesse di tutti gli operatori collaborare al fine di prevenire e limitare tale fenomeno, individuando adeguate soluzioni nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati personali.

9. Una puntuale disciplina dei tempi e delle procedure operative di fornitura della prestazione di SPP, oltre ad assicurare che la prestazione sia fornita a condizioni trasparenti e non discriminatorie nonché efficienti, assume una fondamentale rilevanza al fine di garantire condizioni di concorrenza effettiva. Si ricorda infatti che la prestazione di SPP costituisce prestazione accessoria rispetto al cambio di operatore d'accesso da parte del cliente e che un'eventuale mancanza di sincronizzazione delle attività dell'operatore donating e dell'operatore recipient può condurre ad una interruzione del servizio per il cliente, con grave danno per le possibilità competitive degli operatori nuovi entranti. Tale criticità assume d'altro canto rilevanza generale, non circoscritta alle dinamiche concorrenziali tra operatori,

nel caso di numerazione utilizzata da particolari tipologie di clienti, quali ad esempio i soggetti che esercitano servizi di pubblica utilità.

10. Ai fini di una rapida ed efficace implementazione della prestazione SPP risulta altrettanto importante, ad avviso dell'Autorità, la definizione di indicazioni in merito alle procedure di gestione degli ordinativi da parte dell'operatore donating e, in particolare, in merito alla modalità di manifestazione della volontà del cliente di interrompere il rapporto contrattuale con l'operatore donating.

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Capacità di evasione e distribuzione delle richieste della prestazione di Service Provider Portability (SPP)

1. Gli operatori si impegnano ad adeguare la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di Service Provider Portability (SPP) sulla base delle esigenze del mercato. Gli operatori sono tenuti a rendere noto nonché a comunicare all'Autorità, entro quattro settimane dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il numero minimo giornaliero di evasione di ordini.

2. Per quanto concerne le modalità di distribuzione su base territoriale e di ripartizione tra gli operatori richiedenti della capacità di evasione degli ordinativi per la fornitura della prestazione di SPP di cui al comma 1, si applicano i principi definiti all'art. 1, commi 3, 4 e 5, della delibera n. 4/00/CIR.

3. L'Autorità si riserva di riconsiderare la congruità della capacità di evasione di cui al comma 1, e le disposizioni di cui al comma 2, alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.

Art. 2.

Condizioni amministrative di attivazione

1. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste devono essere improntate alla massima efficienza, sulla base dei più evoluti mezzi di comunicazione informatici.

2. In nessun caso, eventuali situazioni di morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un cliente nei confronti dell'operatore donor/donating costituiscono condizione ostativa alla fornitura della prestazione di SPP.

Art. 3.

Tempi e procedure di attivazione della prestazione di SPP

1. Il tempo massimo di attivazione della prestazione per tutte le tipologie d'impianto è fissato in quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della delibera n. 4/CIR/1999. In casi eccezionali relativi ad impianti di particolare complessità, qualora l'operatore donating non sia in grado di rispettare il predetto termine, è tenuto a comunicare all'operatore recipient ed all'Autorità il tempo massimo di attivazione.

2. Le procedure concordate tra l'operatore donating e l'operatore recipient devono essere improntate alla massima efficienza e tali da minimizzare i tempi di interruzione del servizio al cliente finale.

3. L'operatore donating è tenuto a comunicare con un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi all'operatore recipient la data e l'ora previste per l'esecuzione dei lavori relativi ad ogni numero portato e per la conseguente sospensione del servizio al cliente, in modo da permettere all'operatore recipient di predisporre ed effettuare le attività necessarie per attivare contestualmente il proprio servizio a tale cliente. In ogni caso, l'operatore donor si impegna a negoziare, su richiesta dell'operatore recipient, la disponibilità ad interventi anche in orari notturni e in giorni festivi.

4. Nel caso di richieste di SPP relative a numeri funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, gli operatori si impegnano a definire di comune accordo specifici tempi e modalità di passaggio del numero, nonché l'esecuzione delle attività anche in orari notturni e in giorni festivi.

5. Al momento del passaggio del numero all'operatore recipient, l'operatore donating è tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attività di attivazione della prestazione di SPP per il tempo strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore recipient delle prime prove di piena riuscita dell'attivazione della prestazione.

Art. 4.

Gestione degli ordini per l'attivazione della prestazione di SPP

1. Il cliente che chieda la prestazione di SPP all'operatore recipient è tenuto ad esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto che lo lega all'operatore donating nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente definiti, secondo quanto stabilito ai successivi commi del presente articolo.

2. Nel caso in cui il cliente manifesti la propria inequivoca volontà di interrompere il rapporto contrattuale in essere con l'operatore donating per il tramite dell'operatore recipient, quest'ultimo trasmette al donating un ordine di lavorazione della richiesta di SPP che deve riportare i seguenti dati:

a) nome e cognome del titolare dell'abbonamento;

b) numero non geografico o numero/i geografici della/e linea/e telefonica/che su cui si richiede di attivare la prestazione di SPP;

c) nome dell'operatore recipient prescelto;

d) data di sottoscrizione del contratto, sottostante alla richiesta di SPP tra l'operatore recipient e il cliente.

3. L'ordine viene trasmesso dall'operatore recipient all'operatore donating in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax). L'operatore recipient, quale respon-

sabile del rapporto col cliente, è obbligato a conservare l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto sottoscritto con il proprio cliente per la fornitura della prestazione di SPP.

4. L'operatore donating, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi, attiva la prestazione all'abbonato nei tempi e secondo le modalità stabilite nella delibera n. 4/CIR/1999 e nell'art. 2 del presente provvedimento.

5. Nel caso di richieste di attivazione della prestazione di SPP non andate a buon fine, l'operatore donating - contestualmente al riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute - è tenuta ad informare l'operatore recipient circa le cause specifiche della mancata attivazione, dandone altresì comunicazione all'Autorità.

6. In caso di contestazioni, l'operatore donating può richiedere all'operatore recipient copia/e della sottoscrizione/i del contratto di SPP stipulato con il cliente. Tale richiesta non deve essere vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione.

7. L'operatore donating, ove rilevi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso ostative alla fornitura della prestazione, può richiedere all'operatore recipient - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio della copia della sottoscrizione del contratto del cliente al servizio di SPP.

8. I dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di SPP debbono essere trattati dall'operatore donating con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione.

Art. 5.

Tempi di manutenzione

1. L'operatore donating è tenuto a definire contrattualmente i tempi e le condizioni tecniche di intervento su guasti e manutenzione.

2. Telecom Italia, nella sua qualità di operatore notificato come avente notevole forza di mercato, è tenuta a definire i tempi e le modalità di intervento su guasti e manutenzione in relazione a contratti di fornitura della prestazione di SPP nell'ambito del Service Level Agreement allegato all'Offerta d'interconnessione di riferimento.

Art. 6.

Verifica della qualità della prestazione di CPS e portabilità del numero

1. Ai fini delle verifiche dei parametri di qualità associati alle prestazioni di preselezione e portabilità del numero, l'Autorità si avvale dell'unità per il monitoraggio istituita con la propria delibera n. 5/00/CIR.

Art. 7.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità;

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
LARI

Il segretario della commissione
SOI

00A11188

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO

DECRETO RETTORALE 30 giugno 2000, n. 616.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare l'art. 11, comma 2, sui crediti didattici;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, commi 95 e seguenti, sull'autonomia didattica delle università;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524, istitutivo dell'Università degli studi del Sannio;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che autorizza espressamente l'attivazione di nuovi corsi di laurea e di diploma universitario con risorse a carico del bilancio dell'università, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario e previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione interna e del comitato regionale di coordinamento;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4 art. 1, comma 5, lettera *b)*;

Vista la deliberazione con la quale il consiglio di facoltà di economia dell'Università degli studi del Sannio, nella seduta del 29 febbraio 2000, ha richiesto la trasformazione degli indirizzi già attivati nel corso di laurea in economia e commercio, (generale economia bancaria ed economia ambientale), in corsi di laurea;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna dell'Ateneo nella seduta del 28 marzo 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 4 aprile 2000;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 aprile 2000;

Visto il parere espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario in data 20 giugno 2000,

Decreta:

Nelle more dell'approvazione dello statuto dell'Ateneo, sono istituiti, presso la facoltà di economia di questa università, i corsi di laurea in economia e commercio, in economia bancaria ed in economia ambientale, mediante trasformazione dei corrispondenti indirizzi - generale, economia bancaria ed economia aziendale - del precedente corso di laurea in economia e commercio, a decorrere dall'anno accademico 2000-2001.

Art. 1 - Facoltà di economia

La facoltà di economia si articola nei seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

Economia e commercio;

Economia bancaria;

Economia ambientale;

Scienze statistiche ed attuariali;

Statistica e Informatica per l'azienda;

e nei seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

Economia e gestione dei servizi turistici;

Operatore giuridico d'impresa;

Commercio estero;

Consulente del lavoro;

Economia ed amministrazione delle imprese.

Art. 2. — I titoli di ammissione per i corsi di laurea in economia e commercio, economia bancaria ed economia ambientale sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari.

Art. 3. — Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente:

a) individua gli insegnamenti (annualità), i moduli didattici e i relativi crediti;

b) definisce le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea;

d) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea;

e) definisce modalità proprie di valutazione della frequenza e di svolgimento degli esami ivi compresa la composizione delle commissioni;

f) propone l'utilizzo delle forme d'insegnamento a distanza e delle nuove tecnologie didattiche.

Art. 4. — Per gli ordinamenti didattici dei predetti corsi di laurea si intendono qui integralmente richiamati gli ordinamenti didattici dei precedenti indirizzi del corso di laurea in economia e commercio.

Benevento, 30 giugno 2000

p. *Il rettore:* LISELLA

00A11100

DECRETO RETTORALE 30 giugno 2000, n. 617.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare l'art. 11, comma 2 sui crediti didattici;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, commi 95 e seguenti, sull'autonomia didattica delle università;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524, istitutivo dell'Università degli studi del Sannio;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che autorizza espressamente l'attivazione di nuovi corsi di laurea e di diploma universitario con risorse a carico del bilancio dell'Università, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario e previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione interna e del comitato regionale di coordinamento;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 5, lettera *b)*;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di facoltà di economia dell'Università degli studi del Sannio, in data 29 febbraio 2000, relativa alla istituzione del corso di laurea in scienze politiche;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna dell'Ateneo nella seduta del 28 marzo 2000;

Visto la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta del 4 aprile 2000;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 aprile 2000;

Visto il parere espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario in data 20 giugno 2000,

Decreta:

Nelle more dell'approvazione dello Statuto dell'Ateneo, è istituita, presso la facoltà di economia di questa università, il corso di laurea in scienze politiche a decorrere dell'anno accademico 2000-2001.

Art. 1. — Facoltà di economia.

La facoltà di economia si articola nei seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

Economia e commercio;

Economia bancaria;

Economia ambientale;

Scienze statistiche ed attuariali;

Statistica e Informatica per l'azienda;

Scienze politiche;

e nei seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

Economia e gestione dei servizi turistici;

Operatore giuridico d'impresa;

Commercio estero;

Consulente del lavoro;

Economia ed amministrazione delle imprese.

Art. 2. — I titoli di ammissione per il corso di laurea in scienze politiche sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari.

Art. 3. — Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente:

a) individua gli insegnamenti (annualità), i moduli didattici e i relativi crediti;

b) definisce le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea;

d) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea;

e) definisce modalità proprie di valutazione della frequenza e di svolgimento degli esami ivi compresa la composizione delle commissioni;

f) propone l'utilizzo delle forme d'insegnamento a distanza e delle nuove tecnologie didattiche.

Art. 4. — Il corso di laurea in Scienze politiche è organizzato come segue:

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno.*

Diritto costituzionale;
Storia moderna;
Statistica;
Storia delle dottrine politiche;
Sociologia;
Lingua inglese (1°).

2° *Anno.*

Filosofia politica;
Storia contemporanea;
Economia politica;
Istituzioni di diritto privato;
Diritto internazionale;
Lingua inglese (2°).

INDIRIZZO POLITICO-INTERNAZIONALE

3° *Anno.*

Diritti dell'uomo;
Geografia politica ed economica;
Politica economica;
Organizzazione internazionale;
Seconda lingua straniera (1° anno) (a scelta tra francese, spagnolo, tedesco);
Due insegnamenti a scelta.

4° *Anno.*

Sistemi giuridici comparati;
Diritto delle comunità europee;
Storia economica;
Ecologia;
Seconda lingua straniera (2° anno) (a scelta tra francese, spagnolo etedesco);
Due insegnamenti a scelta.

Elenco degli insegnamenti tra i quali lo studente può effettuare le quattro scelte:

Filosofia del diritto;
Diritto del commercio internazionale;
Sociologia economica;
Storia del pensiero economico;
Diritto agrario comunitario;
Etica sociale;
Dottrina dello Stato
Informatica generale;
Educazione ambientale;
Storia del pensiero giuridico moderno;

Organizzazione e pianificazione del territorio
Politiche urbane e territoriali

INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E DEL LAVORO

3° *Anno.*

Diritto amministrativo
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Scienza dell'amministrazione
Filosofia del diritto
Seconda lingua straniera (1° anno) (a scelta tra francese, spagnolo, tedesco)
due Insegnamenti a scelta

4° *Anno.*

Geografia politica ed economica
Storia economica
Sociologia economica
Informatica generale
Seconda lingua straniera (2° anno) (a scelta tra francese, spagnolo e tedesco)
due insegnamenti a scelta

INSEGNAMENTI TRA I QUALI LO STUDENTE PUÒ EFFETTUARE LE QUATTRO SCELTE

Storia del pensiero economico
Sistemi giuridici comparati
Teoria dell' interpretazione
Ecologia
Dottrina dello Stato
Etica sociale
Storia delle codificazioni moderne
Educazione ambientale
Politica economica
Diritti dell'uomo
Organizzazione e pianificazione del territorio
Politiche urbane e territoriali

Benevento, 30 giugno 2000

p. *Il rettore:* LISELLA

00A11101

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 901ª seduta pubblica, per giovedì 10 agosto 2000, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di decreto-legge.

00A11288

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Interventi per la formazione degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 142, lettera *h)*. (Avviso n. 1/2000).

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ANNUALITÀ 2000

1. PREMESSA.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Alla corretta ed efficace realizzazione di tali interventi collabora il Ministero degli affari esteri in particolare attraverso la vigilanza e la verifica degli uffici consolari competenti per territorio.

Il presente avviso, acquisito il parere del Consiglio generale italiani all'estero (C.G.I.E.), delinea gli obiettivi delle azioni ammissibili e definisce i criteri e le procedure per accedere ai relativi finanziamenti.

2. OBIETTIVI.

Gli interventi sono destinati ai cittadini italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea che hanno completato l'obbligo scolastico e che devono formarsi o migliorare la loro formazione per l'inserimento lavorativo nel Paese ospitante.

Gli interventi si articolano in quattro azioni, da sviluppare attraverso proposte progettuali, mirate:

alla qualificazione, aggiornamento e riqualificazione, in particolare nelle situazioni in cui non sono disponibili o fruibili da parte dei lavoratori italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale;

alla promozione di lavoro autonomo ed al sostegno della microimprenditorialità in particolare nel settore dell'artigianato, del turismo, dei servizi sociali e alla persona;

alla sperimentazione di processi innovativi e percorsi formativi integrati, anche utilizzando le tecniche della formazione a distanza.

alla formazione e aggiornamento per formatori;

3. PROPONENTI.

Possono presentare progetti:

Enti ed organismi di formazione aventi sede legale ed operanti nel territorio nazionale;

Associazioni culturali legalmente riconosciute in Italia operanti in favore degli italiani all'estero.

Imprese e loro consorzi aventi sede legale in Italia ed operanti nel Paese ospitante. È data facoltà alle imprese, per il raggiungimento delle finalità previste dai progetti, di costituirsi in associazione temporanea (ATI). In quest'ultimo caso al progetto deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dichiarazione d'impegno alla costituzione della stessa.

I soggetti proponenti devono documentare di:

avere tra i propri fini la formazione professionale;

disporre di strutture e capacità organizzative idonee;

avere attivato validi collegamenti con istituzioni ed organizzazioni del Paese in cui si intende attuare l'intervento formativo.

In particolare essi devono esplicitamente indicare nella domanda di finanziamento allegata al Progetto l'ubicazione della propria sede operativa nel Paese in cui intendono realizzare le azioni formative, ovvero, in alternativa, la struttura o l'organizzazione locale fornitrice del necessario supporto logistico, documentando l'accordo posto in essere con quest'ultima. L'omissione di tali indicazioni comporta l'esclusione del Progetto dalla fase di valutazione di cui al successivo punto 8 del presente avviso.

4. DESTINATARI.

I destinatari degli interventi sono:

cittadini italiani inoccupati o disoccupati che avendo almeno completato l'obbligo scolastico, previsto nel Paese di residenza, hanno interesse:

a partecipare a corsi di formazione per acquisire le necessarie competenze professionali per lo svolgimento di attività lavorativa sia subordinata che autonoma nel Paese ospitante;

a conseguire una specializzazione per un migliore inserimento nel mercato del lavoro locale.

cittadini italiani occupati presso aziende presenti nel territorio del Paese ospitante per i quali occorre: aggiornare, riqualificare, riconvertire la propria capacità lavorativa.

cittadini italiani impegnati nelle attività formative finanziate come formatore.

5. DURATA DEL PROGETTO ED ESAMI FINALI.

Gli interventi devono avere, in linea di principio, la seguente durata:

600 ore per attività di formazione di base, di riqualificazione e di riconversione della professionalità di cui non meno del 10% da destinare allo svolgimento di moduli di tirocinio in azienda;

400 ore per attività di formazione volta a promuovere lavoro autonomo e nuova imprenditorialità;

400 ore per attività svolta attraverso la formazione a distanza;

300 ore per attività per formatori;

300 ore per attività di specializzazione;

200 ore per attività formative per occupati.

Ogni Progetto, la cui durata non può essere superiore a dodici mesi, deve limitare l'ambito di realizzazione ad una sola Circoscrizione consolare.

Le attività corsuali sono svolte regolarmente se risultano aver frequentato almeno dieci allievi con un numero di ore/presenza pari o superiore al 70% del monte ore finanziato.

Esami finali sono previsti per i corsi di cui al decreto interministeriale 11 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1986, n. 169.

6. INAMMISSIBILITÀ.

Non sono ammessi alla fase valutativa i Progetti:

pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale oltre i termini previsti al successivo punto 12 o che non ne rispettano integralmente il dettato;

non corredati della domanda di finanziamento, contenente le indicazioni di cui al precedente punto 3, firmata dal legale rappresentante dell'ente proponente (Allegato *A*);

presentati non utilizzando l'apposito formulario (Allegato *B*);

che prevedono un contributo a carico dello Stato superiore a 800 milioni di lire;

che non si conformano a quanto indicato al punto 5 del presente avviso circa la durata delle attività;

per i quali non risulta pervenuto nei termini, almeno via fax o e-mail (start08@libero.it oppure ucofpl03@uni.net), il richiesto parere consolare di cui al successivo punto 12 del presente avviso.

7. PIANO FINANZIARIO E COSTI AMMISSIBILI.

Il piano finanziario deve essere predisposto sulla base del modello inserito nel formulario di presentazione (Allegato *B*).

Il riconoscimento dei costi eleggibili viene determinato sulla base delle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 98 del 4 agosto 1995 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 4 agosto 1995) «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE» così come integrata e modificata dalla Circolare n. 258 del 4 novembre 1995 «Integrazioni e modifiche alla Circolare n. 98/95» e n. 101 del 17 luglio 1997 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.175 del 29 luglio 1997) «Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE».

Sono altresì da considerarsi applicabili tutte le ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie in materia di gestione del Fondo sociale europeo.

I costi relativi alla formazione a distanza, la produzione di materiale multi mediale devono essere esplicitati.

Il costo medio orario per allievo non può superare 40.000 lire, salvo eventuali eccezioni, che devono essere analiticamente dimostrate e provate. In sede di valutazione la congruità dei costi e delle prestazioni deve essere esaminata con riferimento a quelli propri del Paese in cui si intende realizzare il progetto formativo.

Nel piano finanziario deve essere prevista la voce «Monitoraggio, controllo di qualità e verifica dei risultati» come fase di autovalutazione successiva alla conclusione del progetto stesso. Di questa attività deve essere predisposta dal soggetto proponente apposita relazione, che è da considerare a tutti gli effetti parte integrante del rendiconto.

Per i corsi, che si concludono con gli esami finali, di cui al punto 5, nel piano finanziario devono essere indicate le spese riferite alle commissioni. In caso di mancata previsione, tali spese sono a totale carico del soggetto proponente.

Non sono riconosciuti i costi relativi alle attività delegate, salvo che per rapporti specifici e specialistici giustificati dalla programmazione didattica e dall'intervento formativo, preventivamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Non sono inoltre riconosciuti i costi relativi ad attività svolte prima della sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento.

8. VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, provvede mediante un comitato Tecnico, composto di esperti nominato con apposito decreto, alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili.

Il comitato tecnico prima di procedere alla valutazione, indica il punteggio minimo che i progetti devono ottenere per poter essere dichiarati finanziabili e acquisisce agli atti i pareri consolari pervenuti.

Qualora tali pareri siano negativi i progetti saranno esclusi dalla fase di valutazione.

Il comitato tecnico procede alla valutazione sulla base dei seguenti criteri:

Macroarea n. 1

Caratteristiche del proponente, con particolare riferimento a:

collegamento con le istituzioni, parti sociali e/o gli organismi del Paese di riferimento;

esperienza nel settore o nella attività proposta;

esperienza nel settore o nella attività proposta, secondo le risultanze del parere consolare;

capacità organizzativa;

partnership;

rapporto con il territorio interessato.

Totale massimo conseguibile nella macroarea 200.

Macroarea n. 2

Caratteristiche di merito del progetto, con particolare riferimento a:

descrizione degli obiettivi, secondo quanto previsto dal parere consolare in merito all'effettiva difficoltà dei cittadini italiani ad accedere a similari percorsi formativi nell'ambito del locale sistema di formazione professionale;

coerenza tra azioni proposte, metodologie e obiettivi dichiarati;

rilevanza degli elementi di innovatività del progetto;

accordi e/o protocolli d'intesa con le istituzioni della circoscrizione nel cui territorio si realizzano le attività formative (università, camere di commercio ecc.) attestante la validità progettuale dell'intervento formativo ed il loro svolgimento nello stesso;

sviluppo di partenariati locali;

modalità di svolgimento delle attività e coerenza con gli elementi innovativi;

articolazione modulare delle azioni;

metodologie didattiche adottate con particolare riferimento alla formazione a distanza;

sistema di valutazione del progetto e relative fasi e procedure;

modalità di informazione sul progetto;

modalità di pubblicazione dei risultati;

modalità di certificazione delle competenze.

Totale massimo conseguibile nella macroarea: punti 300.

Macroarea n. 3

Coerenza del progetto con le politiche dell'occupazione e del lavoro, con particolare riferimento a :

grado di occupazione dei formati, opportunamente documentata con lettera di intenti relativi alla assunzione;

coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale e, soprattutto, all'utilizzo sul territorio della qualifica professionale rilasciata, secondo le risultanze del parere consolare;

effettive possibilità offerte ai formati di inserirsi nella attività produttiva del Paese ospitante (documenti sottoscritti da istituzioni pubbliche e private);

tipo di lavoro autonomo, che si preveda essere svolto dai partecipanti al percorso formativo, dopo aver conseguito le competenze necessarie.

Totale massimo conseguibile nella macroarea: punti 300.

Macroarea n. 4

Caratteristiche economiche e finanziarie del progetto con particolare riferimento a:

rapporto tra costo e risultati previsti;

coerenza tra costi e durata delle attività di cui al punto 5;

percentuale del costo del progetto finanziato dalle autorità e/o istituzioni locali;

percentuale del proponente al finanziamento del progetto.

Totale massimo conseguibile nella macroarea punti 200.

Il comitato tecnico, al termine della valutazione, predispone una graduatoria che viene approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficial*e.

9. Concessione ed erogazione del finanziamento.

Per l'annualità 2000 nell'ambito dello stanziamento di £ 20 miliardi previsto a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 845/1978 e successive modifiche, sono finanziati i progetti che hanno conseguito un punteggio superiore a quello della soglia stabilita dal comitato di valutazione.

L'erogazione dei contributi avverrà con le seguenti modalità:

il 50%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attività, da documentare con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;

il 30%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attività, da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;

il restante 20%, a saldo, dopo la verifica finale da parte della rappresentanza consolare.

10. Obblighi dei soggetti per lo svolgimento delle attività.

I soggetti finanziati devono attenersi alla normativa sulla trasparenza e sulla certificazione formativa, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 1996.

Gli obblighi degli stessi sono precisati nell'atto di concessione del contributo predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

11. Verifiche «in itinere» ed «ex post».

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la facoltà di effettuare a campione nelle aree geografiche interessate verifiche rivolte ad accertare sotto l'aspetto contabile e del raggiungimento degli obiettivi la regolarità e l'efficacia dell'intervento formativo. Per coprire i costi relativi viene riservata la quota del 1% dello stanziamento complessivo per l'annualità 2000.

12. Modalità e termini per la presentazione dei progetti.

I soggetti proponenti sono tenuti a presentare domanda di contributo, formulata secondo lo schema di cui all'Allegato *A*, per ogni singolo Progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso. Alla domanda di finanziamento devono essere allegate due copie del Progetto redatte utilizzando il formulario di cui all'allegato *B*.

Le domande ed i relativi formulari devono pervenire in busta chiusa, in originale ed in copia, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL Divisione V, Vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, entro le ore 14 del cinquantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna può essere effettuata anche a mano.

I Progetti pervenuti successivamente al termine su indicato sono dichiarati inammissibili.

Entro la stessa data una copia del Progetto deve pervenire al Consolato generale d'Italia nella cui circoscrizione si svolge l'attività proposta.

Gli estremi di tali invii devono essere comunicati al Ministero del Lavoro contestualmente alla domanda di finanziamento.

Il mancato invio dei Progetti all'ufficio consolare competente per territorio, ovvero l'omessa attestazione di tale invio, comporta l'esclusione dei Progetti stessi dalla valutazione di cui al punto 8 del presente avviso.

La stessa Autorità consolare in stretto coordinamento con la competente ambasciata, sentiti i rappresentanti eletti delle collettività italiane all'estero (COMITES) e le competenti autorità locali, dovrà formulare un articolato e chiaro parere in merito all'efficacia del progetto in rapporto alle politiche del lavoro locali.

Detto parere dovrà essere fatto pervenire, anche via fax n. 0039-06-43588081 o e-mail, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale UCOFPL Divisione V - Vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, entro il centesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, informandone contemporaneamente la propria ambasciata.

ALLEGATO *A*

Al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale – U.C.O.F.P.L.
Divisione V
Vicolo d'Aste, 12
00159 - R O M A

OGGETTO: Domanda di finanziamento progetto presentato nell'ambito dell'Avviso n.____________________

Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso n. ____________ pubblicato nella G.U. n. ______________ del ________________, si trasmette domanda di finanziamento per la realizzazione del Progetto "____"

Il budget del Progetto è:

- Costo complessivo Lit. __________________
- Finanziamento nazionale richiesto Lit. __________________
- Finanziamento Paese di attuazione Lit. __________________
- Contributo del proponente Lit. __________________

Estremi della trasmissione delle copie del Progetto al:

- Consolato di ____________________________________ ________________

Ai sensi del punto 3 dell'Avviso la sottostante sezione deve essere compilata obbligatoriamente, pena la non ammissione del Progetto alla fase di valutazione.

- Ubicazione dell'eventuale propria sede operativa nella Circoscrizione Consolare in cui si intende realizzare l'intervento formativo: ____

OVVERO

- Struttura o Organizzazione locale fornitrice del supporto operativo: ______________________________

Timbro del proponente e firma del legale rappresentante

____

Si rimette in allegato il formulario, debitamente compilato in ogni sua parte, in duplice copia, al quale è allegata la seguente documentazione:

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________

____

Timbro del proponente e firma del legale rappresentante

____

Data ______________________

ALLEGATO B

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE

Per Progetti di Formazione Professionale relativi a

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI ITALIANI RESIDENTI
IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
(Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998 art. 142 lett. h)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Il presente formulario è composto da 3 sezioni:

- SEZIONE 1: Proponente
- SEZIONE 2: Progetto
- SEZIONE 3: Piano finanziario del Progetto

OGNI FORMULARIO DEVE FARE RIFERIMENTO AD UN SOLO PROGETTO

Il Formulario deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante ed inviato, in duplice copia, insieme alla domanda di finanziamento al
Ministero del Lavoro , Ufficio Centrale O.F.P.L. - Divisione V – Vicolo d'Aste 12 – 00159 Roma

Un'ulteriore copia deve essere inviata al:
Consolato nella cui circoscrizione si attua il Progetto

IL PRESENTE FORMULARIO DEVE ESSERE COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Parte riservata all'U.C.O.F.P.L.

Numero Protocollo ____________________ Numero fascicolo ____________________

Circoscrizione Consolare ____

Proponente ____

Progetto ammesso alla valutazione ❑ SI ❑ NO

Motivo dell'eventuale inammissibilità ____

____

ENTE PROPONENTE:

____

____

TITOLO DEL PROGETTO:

____

____

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO:

____

____

____

Costo complessivo del Progetto	**L.**______________
Finanziamento richiesto	**L.**______________
Cofinanziamento di Istituzione o Autorità del Paese ospitante	**L.**______________
Tipologia del finanziamento pubblico	______________
Quota di partecipazione del proponente	**L.**______________

Timbro e firma del legale rappresentante

Data______________ ______________________

Sezione 1 – Soggetto proponente

1.1 Ente proponente
Denominazione o Ragione Sociale

1.2 Natura Giuridica

1.3 Tipologia Ente
☐ Ente od Organismo di Formazione
☐ Associazione od Organismo operante in favore degli italiani all'estero
☐ Imprese o loro consorzi

1.4 Indirizzo Sede Legale

Città e CAP ______________________
Indirizzo ______________________
Telefono ______________________
Fax ______________________

1.5 Anno di fondazione

1.6 Ubicazione Sedi Operative in Italia e all'estero:
1______________________ **5**______________________
2______________________ **6**______________________
3______________________ **7**______________________
4______________________ **8**______________________

1.7 Organico
(indicare esclusivamente le risorse assunte con contratto a tempo indeterminato)
Numero Dirigenti ____________
Numero Quadri ____________
Numero Impiegati ____________
Numero Docenti ____________
Numero Ausiliari ____________
Numero Operai ____________ TOTALE______________

1.8 Rappresentante Legale

1.9 Attività formative realizzate dal proponente nel periodo 1997 – 1999

(per ogni anno indicare il numero di corsi e la loro durata complessiva in ore, il numero dei corsi nei quali è stato rilasciato un attestato di qualifica, i principali settori di intervento, il numero di allievi formati e quant'altro ritenuto utile a qualificare il proponente)

1.10 Collegamento con Organizzazioni locali di Formazione Professionale e/o le Parti Sociali

Il proponente è collegato con Organizzazioni locali di F.P. o con le Parti Sociali ? ❑ SI ❑ NO
Se SI esplicitare le modalità attraverso le quali tale collegamento si realizza.

Sezione 2 - Progetto

2.1 Destinatari
(Esclusivamente cittadini italiani)

- ☐ Disoccupati o inoccupati aventi l'esigenza di qualificare la propria professionalità o di specializzarsi
- ☐ Occupati aventi l'esigenza di aggiornarsi, di riqualificarsi e/o di riconvertirsi
- ☐ Formatori

2.2 Tipologia dell'intervento
(indicare una sola tipologia per progetto)

- ☐ Qualificazione, aggiornamento, riqualificazione in particolare nelle situazioni in cui non sono disponibili o fruibili da parte dei lavoratori iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale.

- ☐ Promozione di lavoro autonomo e sostegno dello sviluppo della microimprenditorialità in particolare nel settore dell'artigianato, del turismo, dei servizi sociali.

- ☐ Sperimentazione di processi innovativi e percorsi formativi integrati, anche utilizzando le tecniche della formazione a distanza.

- ☐ Formazione e aggiornamento dei formatori.

2.4 Motivazioni del Progetto:

Descrivere le esigenze alle quali il Progetto intende rispondere indicando le fonti di riferimento per la relativa analisi. Evidenziare, in particolare, la spendibilità sul territorio delle competenze acquisite ed il tipo di lavoro che potrà essere svolto dai partecipanti al percorso formativo una volta acquisita la relativa qualifica. Nel caso di formazione per creazione di impresa indicare, in modo puntuale, possibili sbocchi operativi.

2.5 Elementi caratterizzanti l'iniziativa.

2.5.1 Partnership

Il proponente intende attivare collaborazioni con altri soggetti? ❑ SI ❑ NO

Indicare i partners (associazioni ed organizzazioni di settore, istituzioni formative, scientifiche e di ricerca) previsti specificando le motivazioni della scelta e le modalità della collaborazione nell'ambito dell'iniziativa proposta. Allegare, se esistono, eventuali accordi o documenti di impegno.

2.5.2 Soggetti terzi

Alcune parti delle attività verranno realizzate da soggetti terzi? ❑ SI ❑ NO
(fatto salvo quanto disposto dalle Circolari 98/95 e 130/95 del Ministero del Lavoro)

Se Si, compilare la scheda successiva:

SCHEDA SOGGETTI TERZI

Denominazione	***Tipologia (*)***	***Attività affidate***	***Ragione dell'affidamento***	***Incidenza % sul costo complessivo del progetto***

(*) elenco delle tipologie di partner da indicare nella tabella:
A organizzazioni sindacali dei lavoratori, B associazioni di impresa, C associazioni ed organizzazioni di settore, D istituzioni formative, E istituzioni scientifiche e di ricerca, F imprese, G altro (specificare)

2.5.3 Cofinanziamento da parte delle Autorità locali

Il Progetto è cofinanziato da parte di Istituzioni o Autorità del Paese ospitante? ❑ SI ❑ NO

Se SI indicare i soggetti e l'ammontare del cofinanziamento.

2.5.4 Accordi con le Parti Sociali e/ o con le Istituzioni locali

Il Progetto è riconducibile ad accordi con Istituzioni, rappresentanze del mondo imprenditoriale e del lavoro italiane o del Paese ospitante? ❑ SI ❑ NO

Se SI darne sintetica descrizione indicandone i riferimenti e produrre relativa documentazione.

2.5.5 Azioni di informazione e pubblicizzazione
(descriverle).

2.5.6 Individuazione e selezione degli utenti
Descrivere come vengono individuati gli utenti e le procedure di selezione attuate.

2.5.7 Attrezzature e tecniche didattiche.
Indicare le tecniche didattiche adottate e le attrezzature didattiche utilizzate per la realizzazione dei programmi previsti. Per la formazione a distanza descrivere attrezzature e procedure.

2.5.8 Personale docente

Indicare, con le relative percentuali, se il personale docente è:

❑ Dipendente _______%

❑ Collaboratore _______%

❑ Altro (specificare) ________________________________ _______%

Descrivere in termini qualitativi le tipologie e le caratteristiche del personale docente

____

____

____

____

____

2.5.9 Modalità di realizzazione delle attività di stage
Per quanto riguarda lo stage, indicato nel progetto, esplicitare quanto segue:

- Progettazione e preparazione sia dal punto di vista organizzativo che didattico:

___

___

___

- Durata (per moduli di tirocinio in azienda nel rispetto del minimo inserito nell'avviso)

___

- Luogo di svolgimento

___

___

- Enti presso i quali sarà effettuato lo stage (motivare la scelta)

___

___

- Modalità di svolgimento: (attività che svolgeranno i corsisti, come e da chi saranno seguiti)

___

___

___

- Quali risultati si pensa di ricavarne da un punto di vista sia formativo che, eventualmente, occupazionale:

___

___

___

___

2.6 Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati.

Descrivere le azioni di "monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati".

2.7 Modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite

0 **Conoscenze e competenze da sviluppare**

(Descrivere, per ciascuna figura professionale in uscita, le conoscenze e le competenze tecniche e professionali di base e trasversali da sviluppare con il percorso formativo – cfr. il decreto interministeriale MLPS-MAE dell'11.7.1986).

1 **Verifiche ed esami**

Sono previste verifiche in itinere? ❑ SI ❑ NO

Sono previsti esami finali? ❑ SI ❑ NO

Se SI indicare il tipo di prove previste

2 **Attestati**

(Precisare di quali attestati è previsto il rilascio)

❑ Attestato di frequenza

❑ Attestato di qualifica professionale (D.I. MLPS-MAE – 11.7.86) (specificare l'ambito di validità)

❑ Certificazione valida nel Paese ospitante

❑ Altro (specificare indicando l'ambito di validità)

2.8 Descrizione sintetica del singolo corso previsto dal Progetto
(Compilare una pagina per ognuno dei corsi previsti nel Progetto)

CORSO N° ______

Tipologia Corso ______________________

Soggetti destinatari ______________________

Luogo di svolgimento del Corso ______________________

Durata totale in ore ______________________

Luogo di svolgimento dello stage, se previsto ______________________

Numero ore dello stage ______________________

Costo del Corso (vedi voci del Piano Finanziario Sez. 3):

- Totale spese per il personale docente ______________________
- Totale spese per gli allievi ______________________
- Totale spese di gestione e funzionamento ______________________
- Totale altre spese ______________________
- Spese di coordinamento ______________________
- **Costo totale del Corso** ______________________
- **Costo orario per allievo** ______________________

Descrivere brevemente i contenuti e l'articolazione del Corso:

2.9 Scheda riepilogativa dei Corsi

N. Corso	Tipologia	Luogo di svolgimento	N. Destinatari	Durata in ore	N. ore stage
		TOTALI			

SEZIONE 3 - PIANO FINANZIARIO

3.1 Finanziamento del Progetto

Voci	Importo	%
Costo complessivo del progetto	L.	100,00
Finanziamento richiesto	L.	
Cofinanziamento di Istituzioni o Autorità del Paese ospitante	L.	
Quota di partecipazione del proponente	L.	

3.2 Riepilogo delle voci di costo

Voci	Preventivo	%
Costo attività didattica interna	L.	
Costo attività didattica esterna	L.	
Costo allievi	L.	
Costo di gestione e di funzionamento	L.	
Costi diretti specifici del progetto	L.	
Totale	L.	100,00

Affinché i costi possano essere considerati ammissibili devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. figurare nell'elenco dei costi ammissibili (cfr. le Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 98/95 del 4 agosto 1995: "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE", Supplememto n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1995, n. 130/95 del 25 ottobre 1995: "Integrazione e rettifiche alla Circolare n. 98/95 concernente natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE", Supplemento n. 131 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1995 e n. 101 del 17 luglio 1997 "Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE", Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997;
2. essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
3. essere giustificati da prove documentali originali;
4. essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto gestore;
5. essere sostenuti o impegnati in un periodo compreso tra la data di approvazione del progetto da parte dell'Autorità competente e la fine dell'azione prevista;
6. essere contenuti nei limiti degli importi che saranno approvati nel preventivo:

Per quanto riguarda l'IVA occorre fare riferimento alla legge 24 dicembre 1993, n. 633, rilevando che l'imposta rappresenta un costo riconoscibile ogni volta che è indetraibile, vale a dire ogni volta che il soggetto è nell'impossibilità di recuperarla. In tale caso, il costo totale dell'intervento sarà stato calcolato al lordo dell'IVA.

3.3 Spese per docenti

	Numero	Ore	Costo medio orario	Totale retribuzione
1. Personale docente interno (1):				
2. Personale docente esterno - Totali				
Fascia A (2)				
Fascia B (2)				
Fascia C (2)				
3. Coordinatori interni (3)				
4. Coordinatori esterni (2)				
5. Tutors interni (4)				
6. Tutors esterni (2)				
7. Spese di viaggio vitto e alloggio personale docente (escluse quelle per l'eventuale stage)(5)				
Numero giorni complessivo				______________
Costo medio giornaliero				______________
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio personale docente				______________
Totale spese personale docente				______________

(1) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni;
(2) cfr. Circolare n. 101/97 del 17 luglio 1997
(3) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni; le ore effettive di impiego devono essere registrate su un libro presenze;
(4) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni; le ore effettive di impiego devono essere registrate su un libro presenze;
(5) dovranno essere definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia, secondo apposita normativa regionale e/o nazionale in vigore e comunque non superiori al trattamento di 1° dirigente.

3.4 Spese per allievi

1. Indennità di frequenza

Indennità frequenza allievi

Numero allievi ______
Indennità oraria ______
Assicurazione ______
Ore presenza previste ______

Totale indennità allievi ______

Retribuzione lavoratori occupati

Numero lavoratori ______
Costo medio lavoratori ______

Totale retribuzione ______

Totale indennità di frequenza (allievi+occupati) ______

2. Spese di viaggio, vitto e alloggio (escluse quelle per l'eventuale stage)

numero allievi ______
numero giorni ______
costo giorno/allievo ______

Totale spese di viaggio, vitto e alloggio ______

3. Totale spese per allievi ______

3.5 Spese di funzionamento, di gestione e di realizzazione del progetto

3.5.1 Materiali di consumo e attrezzature

Attrezzature didattiche

Affitto ____________

Leasing ____________

Ammortamento ____________

manutenzione ordinaria ____________

Totale spese per attrezzature didattiche ____________

Materiali di consumo

materiale didattico ____________

indumenti protettivi ____________

Totale spese materiale di consumo ____________

Attrezzature e materiali specifici del progetto(1)

precisare le singole voci e il relativo costo

.... ____________

.... ____________

.... ____________

.... ____________

Totale spese per attrezzature e materiali specifici ____________

Totale spese materiali di consumo e attrezzature ____________

3.5.2 Spese per la Formazione a Distanza

Compilare la tabella per ogni singola voce di spesa, relativa alla Formazione a Distanza:

Voci di spesa	Costo per voce di spesa

Totale spese per F.a D. ____________

3.5.3 Spese per stages

Compilare la tabella per ogni singola voce di spesa relativa ad attività di stage:

Voci di spesa	Costo per voce di spesa
______________	______________
______________	______________
______________	______________
______________	______________
______________	______________
______________	______________

Totale spese per stages ______________

3.5.4 Personale amministrativo

Personale dipendente (2)

numero addetti ______________

ore di impiego ______________

costo medio orario ______________

Totale retribuzione personale dipendente ______________

Consulenti esterni (3)

numero consulenti ______________

ore di impiego ______________

costo medio orario ______________

Totale retribuzione consulenti esterni ______________

Spese di viaggio: vitto e alloggio del personale amministrativo (4)

giorni complessivi ______________

costo medio giornaliero ______________

Totale spese di viaggio, vitto e alloggio personale amministrativo ______________

Totale spese del personale amministrativo ______________

3.5.5 Spese generali

Immobili
affitto (5) ____________
ammortamento (6) ____________
manutenzione ordinaria, pulizie e condominio (7) ____________
Totale spese per immobili ____________

Spese amministrative
Cancelleria e stampati (8) ____________
Assicurazioni non relative agli allievi ____________
Illuminazione e forza motrice (7) ____________
Riscaldamento e condizionamento (7) ____________
Utenze gas e acqua (7) ____________
Spese telefoniche (7) ____________
Spese postali
Totale spese amministrative ____________

Spese generali necessarie alla realizzazione del progetto (9)
precisare le singole voci e il relativo costo
.... ____________
.... ____________
.... ____________
.... ____________
Totale spese generali necessarie alla realizzazione del progetto ____________

Spese derivanti da cariche sociali ____________

Totale spese generali ____________

3.5.6 Totale spese di funzionamento e gestione ____________

(1) riportare nei registri di carico e scarico;
(2) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni;
(3) è possibile il ricorso a tali figure soltanto per profili professionali specifici: consulenti fiscali, commercialisti, ecc.). Le ore effettive di impiego devono essere specificate nel contratto d'opera;
(4) per la loro definizione vale quanto detto a proposito del personale docente;
(5) solo per la superficie utilizzata per l'attività e per il periodo d'uso;
(6) rateo relativo al costo storico, alla superficie e al periodo;
(7) ove non compresi in affitto;
(8) riportare nei registri di carico e scarico;
(9) specificare.

3.6 Altre spese

1. Preparazione del progetto

Ideazione, progettazione e indagini di mercato (1) ____________
Elaborazione materiali e dispense ____________
Pubblicizzazione dell'intervento ____________
Selezione dei partecipanti
numero addetti ____________
ore di impiego ____________
costo medio orario ____________

Totale spese preparazione del progetto ____________

2. Orientamento dei partecipanti (1)
Precisare le singole voci ed il relativo costo

____________________________ ________
____________________________ ________
____________________________ ________
____________________________ ________
____________________________ ________

Totale spese per attività di orientamento ____________

3. Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati. (1) e (2)

Totale spese per monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati ____________

4. Esami finali

numero addetti ____________
ore di impiego ____________
costo medio orario ____________

Totale spese per esami finali ____________

5. Informazione e pubblicità relativa al/ai corso/i

Totale spese per informazione pubblicità ____________

6. Totale altre spese ____________

3.7 Costo medio orario per allievo relativo all'intero Progetto ____________

(1) cfr. Circolare 98/95;
(2) se non già compresa nella collaborazione
(3) le spese di attivazione di un sito Internet sono rendicontabili, se l'uso è relativo ad attività di monitoraggio

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il Sottoscritto ______________________________

Nato a ______________________ Prov. ______________

il ______________________________

Residente a ______________________ Prov. ______________

Indirizzo ______________________________

in qualità del rappresentante legale del proponente il Progetto in esame, dichiara, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che le informazioni contenute nel presente formulario di presentazione corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

____

00A10947

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 agosto 2000

Dollaro USA	0,9047
Yen giapponese	98,20
Dracma greca	337,07
Corona danese	7,4591
Corona svedese	8,3535
Sterlina	0,59960
Corona norvegese	8,1165
Corona ceca	35,328
Lira cipriota	0,57264
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,64
Zloty polacco	3,9592
Tallero sloveno	208,5326
Franco svizzero	1,5440
Dollaro canadese	1,3452
Dollaro australiano	1,5417
Dollaro neozelandese	1,9910
Rand sudafricano	6,3071

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11316

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, in Milano

Con provvedimento del 19 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano, Corso Matteotti 3, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A11213

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, in Piacenza

Con provvedimento del 19 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza, via S. Eufemia 12, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A11214

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza, in Faenza

Con provvedimento del 19 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza, corso Garibaldi 1, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A11215

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto sociale di Casse e Generali vita S.p.a., in Verona

Con provvedimento n. 1645 del 31 luglio 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale di Casse e Generali Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 7 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 18 (modifica delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione ed introduzione della possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione in tele e videoconferenza); art. 19 (obbligo e modalità di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse); art. 20 (attribuzioni, doveri e durata in carica del collegio sindacale, definizione delle cause di ineleggibilità, di decadenza e dei limiti al cumulo degli incarichi; nomina del Presidente del collegio sindacale).

00A11127

Modificazioni allo statuto sociale della Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.a., in Trieste

Con provvedimento n. 1627 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 19 (Riformulazione dell'articolo: «Il collegio sindacale ... è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. ... I sindaci effettivi ed i sindaci supplenti sono rieleggibili ... «in luogo della precedente previsione statutaria: «Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili». Nuova disciplina in materia di: *a)* nomina del collegio sindacale: modalità; *b)* cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *c)* nomina del presidente del collegio sindacale: modalità e criteri; *d)* determinazione del compenso annuo per i sindaci: modalità; *e)* possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità).

00A11030

Modificazioni allo statuto sociale della UMS Generali Marine S.p.a., in Genova

Con provvedimento n. 1629 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della UMS Generali Marine S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 15 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 21 (Riformulazione dell'articolo in materia di compenso dei sindaci: «Il compenso annuo è determinato dall'assemblea all'atto della nomina» - in luogo della precedente previsione statutaria «L'assemblea determina la retribuzione annuale dei sindaci all'atto della loro nomina». Nuova disciplina in materia di: *a)* cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *b)* nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalità; *c)* possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità. Soppressione dell'ex comma finale «Ai sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni»).

00A11031

Modificazioni allo statuto sociale della Unisalute S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 1638 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Unisalute S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 9 (Introduzione della possibilità, anche per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. 10 (introduzione del rinvio al successivo art. 17 in tema di deliberazioni assembleari relative alla nomina del collegio sindacale); art. 13 (Nuova disciplina in materia di: *a)* obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità; soggetti preposti in caso di impossibilità di convocazione tempestiva del consiglio o qualora intercorrano più di tre mesi tra due consigli consecutivi; *b)* possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione per videoconferenza e/o teleconferenza: condizioni ed effetti; *c)* possibilità anche per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare il consiglio di amministrazione, previa comunicazione al presidente. Modifiche al testo previgente in materia di: *a)* raduno del consiglio di amministrazione: soppressione delle parole «o dal collegio sindacale» in relazione ai soggetti abilitati ad attivare raduni consiliari tramite domanda scritta al presidente; *b)* convocazione del consiglio di amministrazione: introduzione dell'inciso «o telefax» - dopo le parole «... la convocazione può essere fatta per telegramma ...» in relazione alle modalità di convocazione del consiglio consentite in caso di urgenza); art. 17 (Nuova disciplina in materia di: *a)* nomina del presidente del collegio sindacale: modalità; *b)* cause di esclusione dalle liste per la candidatura a sindaco: ineleggibilità, incompatibilità, assenza dei requisiti di legge e limiti al cumulo degli incarichi; *c)* cause di decadenza dalla carica di sindaco).

00A11032

Modificazioni allo statuto sociale della Compagnia assicuratrice Linear S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 1637 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia assicuratrice Linear S.p.a. (in breve Linear assicurazioni), con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 9 (Introduzione della possibilità, anche per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. 10 (introduzione del rinvio al successivo art. 17 in tema di deliberazioni assembleari relative alla nomina del collegio sindacale. Soppressione dell'espressione «ogni azione dà diritto a un voto». Modifica in tema di designazione del segretario, in assistenza del presidente, nelle riunioni assembleari: «... designato dagli intervenuti su proposta dello stesso presidente ...» - in luogo della precedente espressione «... da lui designato ...»); art. 13 (Nuova disciplina in materia di: *a)* raduno del consiglio di amministrazione: «Il consiglio di amministrazione si raduna con periodicità almeno trimestrale...» anche in relazione all'introdotto obbligo di informativa, al collegio sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interessi; *b)* convocazione del consiglio di amministrazione: possibilità anche per il collegio sindacale, o ameno due suoi membri, di convocare il consiglio, previa comunicazione al presidente; *c)* adunanze del consiglio di amministrazione: possibilità di tenere le adunanze del consiglio anche per videoconferenza e/o teleconferenza: condizioni ed effetti. Modifiche al testo previgente in materia di: *a)* raduno del consiglio di amministrazione: introduzione dell'inciso «inoltre» in luogo del precedente «di regola» in relazione agli ulteriori casi di raduno del consiglio - in aggiunta a quanto sopra previsto - lettera *a)* e soppressione delle parole «o dal collegio sindacale» con riferimento ai soggetti abilitati ad attivare raduni consiliari tramite domanda scritta al presidente; *b)* convocazione del consiglio di amministrazione: introduzione dell'inciso «o telefax» - dopo le parole «... la convocazione può essere fatta per telegramma ...» in relazione alle modalità di convocazione del consiglio consentite in caso di urgenza); art. 17 (Nuova disciplina in materia di: *a)* nomina del presidente del collegio sindacale: modalità; *b)* cause di esclusione dalle liste per la candidatura a sindaco: ineleggibilità, incompatibilità, assenza dei requisiti di legge e limiti al cumulo degli incarichi; *c)* cause di decadenza dalla carica di sindaco. Soppressione della precedente previsione statutaria «Il collegio sindacale per la composizione, le funzioni, la retribuzione e la durata in carica dei suoi componenti è regolato dalle vigenti norme di legge»).

00A11033

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo alla nomina del coordinatore e dei componenti dell'unità tecnica finanza di progetto

Il CIPE comunica che con DPCM 21 aprile 2000 sono stati nominati, ai sensi dell'art. 2 della propria delibera 9 giugno 1999, n. 80, il coordinatore ed i componenti dell'unità tecnica finanza di progetto di cui al seguente elenco:

settore tecnico-ingegneristico:

responsabile: ing. Pasquale Serlenga;

componenti: ing. Alberto Germani; ing. Lorenzo Serra.

settore economico-finanziario:

responsabile: Dr. Remy Cohen;

componenti: Dr.ssa Minica Foschi; Dr. Gabriele Pescarini.

settore legale:

responsabile: Avv. Velia Leone;

componenti: Avv. Massimo Ricchi; Avv. Marta Fusco.

esperti provenienti dalla pubblica amministrazione:

Dr.ssa Maria Samoggia; Dr. Gabriele Pasquini.

coordinatore: Dr. Luigi De Pierris.

00A11216

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 202 del 15 giugno 2000, ha nominato il nuovo conservatore del registro delle imprese, in persona del vice segretario generale dott. Maria Loreta Raso, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

00A11217

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651185/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77